



Comune di San Pietro Vernotico

Provincia di Brindisi

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 66 DEL 30/12/2020

OGGETTO: Riconoscimento debito fuori bilancio sentenza dipendenti

L'anno 2020 il giorno 30 del mese di DICEMBRE alle ore 09:48, nella sala delle adunanze consiliari, a seguito di invito diramato nelle forme prescritte, si è riunito sotto la presidenza del IL PRESIDENTE **Aldo Garofalo** il Consiglio Comunale in seduta di 1^a convocazione. La seduta è pubblica.

Partecipa il Segretario Generale **Pierluigi CANNAZZA**

Fatto l'appello risultano:

	CONSIGLIERI COMUNALI	PRES.	ASS.
1	Pasquale RIZZO	Sì	
2	Giuliana GIANNONE	Sì	
3	Michele Tommaso LARICCIA	Sì	
4	Antonella DE MATTEIS	Sì	
5	Raffaele MARTINA	Sì	
6	Massimo CANOCI	Sì	
7	Gianluca EPIFANI	Sì	
8	Aldo GAROFALO	Sì	
9	Orlando NASTA	Sì	

Totale presenti **16**

	CONSIGLIERI COMUNALI	PRES.	ASS.
10	Ruggero POLITO	Sì	
11	Arianna CONTE	Sì	
12	Paola SOZZO	Sì	
13	Salvatore MARIANO	Sì	
14	Pietro SOLAZZO	Sì	
15	Alessandra CURSI	Sì	
16	Valentina CARELLA		Sì
17	Selena NOBILE	Sì	

Totale assenti **1**

Il Presidente, constatata la regolarità dell'adunanza, dichiara aperta la discussione sull'argomento in oggetto.

Vista la proposta di deliberazione in atti n.76 del 23/12/2020

Dato atto che la suddetta proposta di deliberazione è corredata dei seguenti pareri espressi ai sensi dell'articolo 49 del TUEL , approvato con D.Lgs. 267/2000

REGOLARITA' TECNICA

Il responsabile del servizio in ordine alla regolarità tecnica esprime parere Positivo.

San Pietro V.co 23/12/2020

Il Responsabile del Servizio
(dott. Pierluigi CANNAZZA)

REGOLARITA' CONTABILE

Il responsabile del servizio ragioneria in ordine alla regolarità contabile esprime parere Favorevole.

San Pietro V.co 23/12/2020

Il Responsabile del Servizio Finanziario
(dott.ssa Alessandra CARAMIA)

PUNTO 14 all'O.d.G.

Riconoscimento debito fuori bilancio sentenze Tribunale di Brindisi dipendenti comunali

PRESIDENTE GAROFALO Aldo

Quattordicesimo Punto: *Riconoscimento debito fuori bilancio sentenze Tribunale di Brindisi dipendenti comunali*. Prego, Sindaco.

SINDACO RIZZO Pasquale

La Delibera è abbastanza lunga, è inutile leggerla. Le prime sentenze che ci sono state di condanna - giusto per fare un riassunto - nei confronti del Comune di San Pietro Vernotico per le cause proposte dai dipendenti sulla produttività 2015 hanno visto la richiesta da parte del Legale, perché c'è stata la condanna dell'Ente al pagamento delle spese e competenze legali nei limiti importi che sono indicati nelle sentenze stesse, per cui appare intanto indispensabile, su otto sentenze forse di condanna solamente, per adesso, sono giunte richieste di pagamento per tre di quelle sentenze, siccome i termini erano abbastanza ristretti si è voluto evitare che l'Avvocato proponesse poi anche l'atto di precetto, facendo incrementare eventualmente gli oneri a carico dell'Ente. Tutte queste sentenze sono state ... una è stata già appellata e un'altra sarà appellata in questi giorni perché il Comune ritiene che la pronuncia del Giudice sia comunque non rispettosa dei principi di legittimità che in qualche modo il Comune deve osservare e deve seguire, quindi comunque sono *sub iudice*, non sono ancora definitive, saranno poi valutate dalla Corte d'Appello nella sede competente. Nel frattempo però bisogna anticipare e pagare questi importi, poi alla fine del giudizio si vedrà come finirà il procedimento.

Rispetto a questo riconoscimento di debito fuori bilancio avevo già presentato, e sul punto il Revisore aveva dato un suo parere, vi era stato un refuso nel senso che nell'indicare i capitoli, a pagina 15 avevo lasciato in bianco perché l'avevo preso da un'altra Delibera quello che era il capitolo, però poi mi ero dimentico di cancellarlo perché poi la parte importante è quella che sta in calce, laddove c'è l'impegno di spesa per far fronte a quelle somme. Poi in data odierna sono stati presentati due altri emendamenti, uno ce lo proporrà, lo illustrerà l'Opposizione perché l'Avvocato ... il Consigliere Cursi, Mariano e Solazzo lo hanno predisposto, io vi dico solamente quello che è stato l'altro mio emendamento che deriva, a dir la verità, da un dubbio interpretativo abbastanza particolare, nel senso che nella parte dispositiva della sentenza, la parte finale, il Giudice conferma il decreto ingiuntivo e quindi il decreto ingiuntivo confermato è come se fosse tanto per la sorte capitale che per le spese liquidate in decreto ingiuntivo, per

chi non lo sapesse il procedimento per decreto ingiuntivo ha una prima fase del decreto ingiuntivo dove condanna a mille Euro, nel caso specifico erano o 280 o 300 Euro di spese del procedimento di decreto ingiuntivo, poi si fa l'opposizione e quindi ci sono le spese legate anche a giudizio di opposizione. Nella parte del dispositivo il Giudice ha confermato il decreto aggiuntivo e ciò lascerebbe supporre che in qualche modo sia tanto per sorte capitale che per spese legali, e poi ha liquidato le spese di lite, chiamiamole così. Nella premessa, nella parte in cui motiva le ragioni della sua decisione, dice: <le spese liquidate per la fase monitoria – cioè del decreto ingiuntivo – e per la fase di merito>, quindi non c'è una precisa chiarezza sulla circostanza che quelle somme finali siano già comprensive di quelle del decreto ingiuntivo o siano solamente per la fase di merito. Ora, mentre per una sentenza - che qua i Giudici sono due, Dottor Primiceri e la Dottoressa Puzzovivo - mentre in quella della Dottoressa Puzzovivo ha usato questo tipo di percorso, il Dottore Primiceri invece ha detto "spese come da dispositivo", quindi quella sentenza non ha assolutamente problemi, per le due della Puzzovivo c'è invece questa specifica. Questo cosa vuol dire? Che se quell'importo è complessivo e comprende anche le spese dell'ingiunzione noi non dobbiamo pagarli a parte, se non è compreso invece vuol dire che dobbiamo comunque aggiungerle. Siccome l'Avvocato che è interessato al pagamento ha mandato solamente una nota specifica, che è stata allegata, che peraltro riguarda una di queste sentenze, in cui ha ricompreso anche le spese legate all'ingiunzione, cioè ha sommato. Quindi, quello che sto dicendo noi oggi approviamo il debito fuori bilancio nella somma complessiva perché non avrebbe senso tornare in Consiglio Comunale o addirittura fare un debito fuori bilancio sul debito fuori bilancio, però l'emendamento che sto proponendo è quello di mandare al Segretario Generale in fase di liquidazione di chiedere un parere all'Avvocatura riguardo all'importo effettivo in assenza di specifico, di chiarire comunque con l'Avvocato di controparte la somma che eventualmente è dovuta. Quindi, noi mettiamo il Segretario Generale nella condizione di poter avere la disponibilità della somma complessiva come se fossero due somme separate, quella liquidata riguarda solamente il procedimento di merito, quella di ingiunzione e quella dell'ingiunzione, quindi il massimo dell'importo, poi in fase di liquidazione il Consiglio Comunale chiede al Segretario di avere un parere dall'Avvocatura riguardo alla corretta quantificazione di allocazione degli importi. Vado un attimo oltre, mi sono posto il problema perché dalla sentenza si comprende che il Giudice ha liquidato i minimi tenendo conto del valore della controversia, 1.100 – 1.200 – 1.400, quello che era l'importo - ha liquidato sicuramente i minimi, però mentre in una di quelle sentenze fatta dalla Dottoressa ... sono tre i Giudici, una dalla Dottoressa Forestiere, uno Puzzovivo e l'altro, mentre la Dottoressa Forestiere, se io applicassi quel principio, addirittura avrebbe erogato al di sotto dei minimi e questo quindi non sarebbe possibile e immaginabile con il Giudice, nella sentenza il Giudice liquida 900 Euro per spese legali, i minimi per quella sentenza, applicato appunto, togliendo la fase istruttoria come ha detto il Giudice, sono 900 Euro giuste-giuste. Quindi è impensabile che lì ci siano pure le somme del decreto ingiuntivo pari a 300 Euro. Se vedo invece la sentenza della Puzzovivo sono 1.300 Euro, cioè i minimi sarebbero 980 – 950, più 300 arriviamo ai 1.300 Euro, quindi c'è poca chiarezza. Per questo dico che il Consiglio Comunale oggi mette a disposizione gli importi per intero al Segretario, poi chi dovrà svolgere l'attività gestionale valuterà quello che è l'importo corretto da erogare in funzione anche di un parere che ho chiesto di richiedere all'Avvocatura che sul un punto non può essere incompatibile perché, al di là del fatto che l'avvocato insieme agli altri dipendenti ha proposto ricorso, qui si tratta di interpretare la sentenza o anche di sentirsi con l'Avvocato di controparte per concordare una faccenda, che è vero si tratta di 200 o 300 Euro di differenza, non penso che cambino la vita di nessuno, però nel momento in cui le carte vanno alla Corte dei Conti se si è pagato un Euro in più, poi domani, se si è pagato un Euro in più, se si è pagato un Euro un meno rischiamo un precetto e quindi somme aggiuntive. È giusto che chi gestisce la pratica dal punto di vista delle somme da erogare poi faccia questo approfondimento nel liquidare gli importi. Sono questi due gli emendamenti che ho proposto, che chiedo che siano votati prima del deliberato complessivo.

PRESIDENTE GAROFALO Aldo

Grazie, Sindaco. Prego, Consigliere Corsi.

CONSIGLIERE CURSI Alessandra

Vorrei sapere chi ha stilato materialmente la Delibera, cioè chi è stato l'autore della Delibera. Posso saperlo?

PRESIDENTE GAROFALO Aldo

Fai l'intervento, vai avanti, la risposta poi te la danno ...

CONSIGLIERE CURSI Alessandra

Dicevo, volevo sapere soltanto chi ha la paternità o la maternità, a seconda di chi possa essere, di questa Delibera ... Vorrei sapere chi ha preparato questa Delibera materialmente.

SINDACO RIZZO Pasquale

La Delibera è stata predisposta da me, quindi è paternità.

CONSIGLIERE CURSI Alessandra

Okay, mi fa piacere. Sai perché, Sindaco? Perché sei stato abbastanza chiaro adesso nel presentare la Delibera, nel senso che tu hai presentato la Delibera come a mio avviso doveva essere scritta, cioè tu hai detto: esiste una richiesta di spese legali da parte di un Avvocato che ha vinto delle cause contro il Comune, quindi esiste un titolo, esistono tante sentenze sulla base delle quali c'è una pretesa dell'Avvocato, noi dobbiamo riconoscere un debito fuori bilancio, punto. Questa è la Delibera. La mia meraviglia, e penso quella di tutti, se tutti hanno avuto modo di leggere la Delibera che è di non so quante pagine, 17 pagine, è quella, appunto, di leggere un testo di Delibera, una premessa che presenta, secondo, me una discrasia con il contenuto, con l'oggetto, mi si fa tutta una premessa di un *excursus* storico che già parte dal 2015 per poi arrivare ad un riconoscimento di debito fuori bilancio, cioè c'è proprio una motivazione e una premessa che non c'entra niente con il deliberato. Allora, io mi pongo dei problemi e mi chiedo come mai questo tipo di Delibera, a differenza di quelle che sono venute anche oggi per l'approvazione, che sono tante, approvazione di debiti fuori bilancio, che contengono una descrizione sintetica, cioè: questo è l'atto, questa è la richiesta, questa è la cosa, quindi io approvo il debito fuori bilancio. Invece in questo caso c'è tutta una narrazione, peraltro a mio avviso incomprensibile, forse l'avrà fatta frettolosamente, non lo so, ma sfido chiunque a leggerla per poter cercare di ricostruire facilmente le questioni, che sono enormi, che sono difficili. Probabilmente io ci ho provato, ci ho messo un giorno e mezzo per studiare la questione perché volevo riuscire a capire dove vogliamo andare a parare in tutta la situazione, che magari hai narrato forse per metterci a parte di quello che accade nel Comune, stranamente, non lo so, perché normalmente ... niente di tutto questo. Perché ci hai raccontato tutte queste cose? Poi ce lo diciamo. Io ho anche capito, forse mi sono fatta una mia idea del motivo per cui c'è stata tutta questa narrazione di tutti i fatti, perché poi ho scoperto che c'è pubblicata una Delibera di Giunta Comunale di analogo contenuto, quasi sovrapponibile a quello che viene oggi in Consiglio Comunale, in cui ugualmente si fa tutto l'*excursus* storico di tutta la vicenda della produttività del 2015, e seguenti, e poi si conclude dicendo: do mandato al Segretario perché possa, perché debba riscuotere quello che è stato già versato ai dipendenti e do incarico per trovare un Legale di nuovo esterno all'Amministrazione perché possa impugnare il contratto decretato per intero del 2015, perché si è rifatto tutto, si è ricalcolato il fondo e quindi ci sono delle situazioni che si devono richiudere nuovamente a valle della ricostruzione dei fondi, che mi pare ci sia scritto che è finita del 2020, cioè mo', a dicembre. *Okay*. Quindi forse, dato che non c'entra niente tutta questa narrazione con l'approvazione del debito fuori bilancio, mi sono fatta l'idea che forse si cerca anche l'avallò, in qualche modo, di un Consiglio Comunale che possa approvare una Delibera nella quale non c'entra niente l'oggetto, cioè l'approvazione di un debito fuori bilancio, però

si approva quasi anche la linea del Sindaco, che il Sindaco sta tenendo in tutta questa vicenda contro i dipendenti, che è una cosa a mio avviso inutile e aberrante. Leggendo sempre il testo della Delibera noto che ci sono delle espressioni molto gravi, ma seriamente gravi, ecco perché ho voluto sapere a chi dovevo la paternità della stessa, perché ci sono delle frasi gravi non solo contro i dipendenti che si tacciano di malafede contrattuale, non solo contro i professionisti, cioè lo stesso professionista che chiede oggi gli emolumenti per i quali noi siamo qua per approvare il debito fuori bilancio viene tacciato di scorrettezza deontologica tanto da essere denunciato, e non mi stupisce l'ennesima denuncia, al Consiglio dell'Ordine, insomma ci sono delle questioni gravissime di cui ci state graziando per metterci a parte. Però poi ho letto le sentenze, che pure mi avete allegato, e scopro che la Delibera viene costruita attraverso una visione totalmente unilaterale, cioè la tua visione delle cose. Mi spiego. Se tu hai una visione tua, tutta personale e soggettiva di interpretazione delle sentenze e in questa Delibera si dice pure che quelle sentenze sono sbagliate, la qual cosa mi lascia un po' perplessa perché nel momento in cui noi andiamo ad eseguire una sentenza, perché la stiamo eseguendo, rispetto istituzionale vorrebbe che non si dica espressamente che bisogna ricostituire la legittimità, dice la Delibera, che è stata violata dalle sentenze, ci vuole rispetto verso le sentenze, le sentenze vanno eseguite, si paga e poi si dice "con salvezza dell'appello", punto. Nel senso che ci vuole un rispetto anche istituzionale verso un organo giudiziario che ha emesso determinati principi, che sono sacrosanti, e poi andiamo a vederli, che non mi sembra che c'è nel testo della Delibera, c'è un'arroganza proprio nell'espressione usata contro le sentenze e contro i dipendenti e contro quello che è avvenuto che non mi sembra adeguata anche da parte di chi scrive, che è un Sindaco che dovrebbe avere rispetto di tutta una serie di situazioni. Dicevo, si tratta di scelte, Lei ci mette a parte di scelte che ha preso nei confronti dei dipendenti che sono gravi e che vuole prendere nei confronti dei dipendenti che io non condivido perché leggendo le sentenze mi rendo conto che il Giudice ha affermato un principio fondamentale, cioè quello per cui la transazione che è stata stipulata a marzo del 2019 è una transazione inefficace, allora leggere che c'è una Delibera di Giunta la cui rubrica è "revoca della transazione" a me suona strano perché la transazione il Giudice - il Giudice, non la Alessandra Cursi - il Giudice dice che quella transazione è divenuta inefficace per colpa dell'Amministrazione, quindi nel momento in cui è l'Amministrazione a non aver dato seguito a quello a cui si era impegnata in un certo termine, il termine era essenziale, è scaduto e quindi ha reso inefficace automaticamente la transazione. Leggere in questa Delibera che invece sono i dipendenti ad essere in malafede per non aver eseguito quella transazione o per non aver comunicato di non volersi avvalere di quella transazione mi sembra una cosa non corretta sotto l'aspetto giuridico e sotto l'aspetto amministrativo visto che sei Sindaco di questo Comune, e quindi dei dipendenti, e dovresti un attimo avere rispetto anche delle professionalità che hai di fronte. Ci sono delle espressioni sbagliate proprio, contenute in questa Delibera, che io sinceramente non riesco a comprendere. Da qui la mia iniziativa di formulare un emendamento alla Delibera con una ricostruzione dei fatti, giuridicamente dei fatti, che ho visto io, questo per dimostrare non che io sia più brava di te sotto l'aspetto legale, ma semplicemente per dirti che ci sono modi ... il diritto ci consente di leggere le stesse cose, anche la stessa sentenza in modo diverso e quindi, se tu leggi la sentenza a modo tuo io la leggo a modo mio, da Legale, ti dimostro che c'è un'altra interpretazione di tutta la visione delle cose che hai tu, ugualmente sostenibile, ma ciò non toglie che le Delibere non puoi farle con la descrizione unilaterale che dai tu perché chi legge, cioè la Corte dei Conti, andrà a leggere la tua descrizione dei fatti ma non legge quella che potrebbe essere un'altra interpretazione dei fatti, un'altra visione delle cose. Allora, o si fa una descrizione oggettiva delle cose se si deve portare alla Corte dei Conti o se no, se tu esponi la tua tesi difensiva, quella che tu hai esposto davanti al Giudice, che peraltro è stata rigettata, deve avere la cortesia di esprimere anche, di mettere non nella proposta di deliberato anche la tesi sostenuta dagli altri, quella cioè che è stata accolta dal Giudice. Se tu continui, nonostante le sentenze, a darti ragione quando la sentenza ti ha dato torto respingendo tutte le tue intese - non tue di Pasquale ma della difesa dell'Amministrazione - respingendo tutte e dico tutte le tue eccezioni espressamente, quindi ritenendo che la transazione era inefficace, te lo dice espressamente la Delibera, ritenendo, quindi, che i dipendenti

abbiano diritto, e lo dice espressamente, hanno diritto perché l'Amministrazione non ha contestato mai che quelle prestazioni sono state eseguite, ti dice che i dipendenti hanno diritto a quegli emolumenti, quindi oggi come si fa a ritenere il contrario? Come si fa a dire: no, io do incarico al Segretario di recuperare perché la transazione non c'è più e non c'è più un titolo. Come non c'è più un titolo? C'è il titolo che deriva dalla sentenza, c'è il titolo che deriva dalla determinazione 449 e 450 che il Giudice ha fatto salvo, che erano le determinazioni di liquidazione all'epoca degli emolumenti ai dipendenti e tu, leggo, stai contraddicendo senza che un Giudice di appello ti dia torto, stai contraddicendo tue determinazioni precedenti e soprattutto sentenze del Giudice che vanno rispettate e che tu non puoi criticare. Le sentenze non si criticano, si appellano e si ottiene una sentenza di segno contrario che ti dia ragione, quando la otterrai forse potrai riscuotere dai dipendenti quello che gli hai versato, o tutto o in parte, ma oggi la sentenza va rispettata e non puoi recuperare niente, secondo quello che vedo io. Ma c'è anche un altro fatto che mi stupisce, io dico: fai una determinazione a marzo del 2020 di esecuzione della transazione, quindi di liquidazione dei compensi ai dipendenti ...

SINDACO RIZZO Pasquale

19, non 20.

CONSIGLIERE CURSI Alessandra

Scusami, a marzo 2019, nella quale dici: va beh, ma io rinuncio a fare appelli alle prime sentenze, quelle delle 2019, quindi quelli sono emolumenti che spettano perché l'Amministrazione ha rinunciato a fare appello. Quelle non sono proprio in contestazione, quindi mi stupisce leggere che bisogna recuperare dai dipendenti, e dici in quella stessa determina, si legge in quella determina e si menzionano anche sentenze, e dici: <in ogni caso i dipendenti hanno diritto a quegli emolumenti perché anche se non c'è titolo comunque, avendo eseguito la prestazione, hanno diritto a quegli emolumenti come risarcimento per perdite di *chance*>, dove voglio arrivare? Che se questa Amministrazione oggi, cioè tu mi stai dicendo o dici: “devo ritirare, devo recuperare gli emolumenti” comunque i dipendenti a quelle prestazioni, avendole eseguite, hanno diritto a un compenso, per forza, è sacrosanto questo principio, lo dicono tutti, e tu intendi recuperare. La mia domanda è: come mai, i dipendenti sicuramente potranno fare ricorso di nuovo, cioè se tu recupererai loro faranno, ovviamente, ulteriori giudizi, tu stai incaricando un altro Legale per impugnare il contratto decentrato, quindi si aggiungono continuamente giudizi su giudizi con incarichi esterni che stiamo affidando, siamo arrivati forse, non lo so, poi me lo quantifichi tu a quanto siamo arrivati, 20 mila Euro forse di incarichi esterni? Non lo so, sempre per questi giudizi. Ma quello che mi sembra più grave è che nonostante io leggo 17 pagine, e dico 17, di una ricostruzione artefatta, proprio completamente artefatta, delle questioni, non ho letto mai né nella Delibera di Giunta che hai fatto parallelamente né in questa né negli atti precedenti, mai, e dico mai, il nome e cognome di tutti i responsabili che sono chiamati a rispondere degli errori riguardanti i fondi che sono stati sbagliati. Allora, così come si spendono parole, penne, si usano penne, scrivere parole, diecimila verbali di Delibere in cui si fa tutto un *excursus*, io vorrei semplicemente sapere in due righe con chi me la devo prendere io, io Consigliere Comunale, i dipendenti con chi se la devono prendere, perché non c'è mai fatto il nome e cognome dei responsabili a cui va imputato l'erronea quantificazione dei fondi, perché i fondi sono atto dirigenziale, determinazione dirigenziale, e quindi così come si imputano sempre le responsabilità a tutti i dipendenti, a tutti in generale, chiamandoli “dipendenti in malafede”, denunciando i loro Avvocati perché hanno avuto l'ardire di essersi difesi, io voglio sapere, e qui magari se mi si dice, anche negli anni 2015, 16 e 17 quando non sono state fatte tutta una serie di cose, normalmente imputi le tue responsabilità alle pregresse Amministrazioni, però i dipendenti responsabili dei servizi deputati alla costruzione del fondo non vengono menzionati mai. Io mi aspetto che queste Delibere quando vanno alla Corte dei Conti, ribadisco, oltre a dover avere necessariamente una ricostruzione fedele alle sentenze, debbano avere necessariamente anche l'indicazione dei nomi e cognomi di chi è responsabile di determinate situazioni.

PRESIDENTE GAROFALO Aldo

Grazie.

CONSIGLIERE CURSI Alessandra

Prego.

PRESIDENTE GAROFALO Aldo

Intende intervenire qualcun altro? Consigliere Polito, prego.

CONSIGLIERE POLITO Ruggero

Senza entrare nel merito tecnico, leggevo un po' la sentenza, eccetera-eccetera, non essendo un Avvocato non entro nel merito, comunque tutta la storia sembra un po' assurda perché si tratta di premi di produttività, incentivi che riguardano il 2015, nel 2017 giustamente, da come la vedo io, i dipendenti fanno un contenzioso verso il Comune e nel 2020 si emettono le prime sentenze. Siccome si tratta, leggevo, dell'Art. 17 del Contratto Collettivo Nazionale del 1 aprile '99 dove: <la disciplina dell'utilizzo delle risorse per le politiche di sviluppo e delle risorse umane è la produttività>, cioè qua parliamo di dare ai dipendenti, nel momento in cui si programmano gli obiettivi, di solito ... io lavoro in un ente pubblico molto grosso e come sindacalista non posso che dare ragione ai dipendenti perché a inizio gennaio si cerca di trovare gli obiettivi per poi poterli conseguire, ci sono dei Dirigenti che seguiranno tutta questa fase iniziando dalle assunzioni agli straordinari, eccetera-eccetera, negli Enti Locali molto spesso questo avviene con molto ritardo. Dunque, se tutto questo comporta il non riconoscimento degli impiegati ora capisco perché la macchina amministrativa di San Pietro Vernotico fa fatica a camminare. È normale, quando un'Amministrazione, il datore di lavoro, si mette contro i propri dipendenti allora anche se si assumono altre dieci persone finché ci sarà questo tipo di contenziosi il Comune di San Pietro non camminerà mai e queste le future Amministrazioni, dall'attuale, parliamo dell'attuale e anche le future dovranno tener ben presente questa situazione, perché come mi tratti io ti tratto, su tutto è così. Dunque, io voto a sfavore a questo Punto.

PRESIDENTE GAROFALO Aldo

Questo vale in tutte e due i casi, sia per i dipendenti che per il datore di lavoro.

CONSIGLIERE POLITO Ruggero

Scusa, c'è una Legge dove: <la valutazione delle prestazioni e dei risultati dei lavoratori spetta ai competenti dirigenti nel rispetto dei criteri e delle prescrizioni definiti dal sistema permanente di valutazione>, c'è una valutazione. Dunque, ripeto, da sindacalista non da Consigliere, è come se fosse accaduto a me, un Ente non firma e poi ritratta, che forse ci sono stati degli errori, forse, no, la Corte dei Conti dovrebbe decidere chi eventualmente ha sbagliato. Sull'appello io credo che non sarà accolto, credo che non sarà accolto. Ripeto, questo provvedimento lo voto contro. Grazie. Scusi, poi dovrei parlare di un altro punto, prima che finisca il Consiglio vorrei parlare su un altro punto. Dopo, grazie.

PRESIDENTE GAROFALO Aldo

Chi deve intervenire?

CONSIGLIERE CURSI Alessandra

Soltanto una richiesta di chiarimenti e poi basta. Volevo sapere, così mi risponde, quante sentenze sono arrivate per il pagamento? Forse erano quattro.

SINDACO RIZZO Pasquale

Tre.

CONSIGLIERE CURSI Alessandra

Sicuro?

SINDACO RIZZO Pasquale

Quattro di quell'Avvocato, ma tre ne sono arrivate per il pagamento, almeno così risultava dagli atti degli Uffici.

CONSIGLIERE CURSI Alessandra

Tre?

SINDACO RIZZO Pasquale

Non avevamo problemi a inserire anche la quarta.

CONSIGLIERE CURSI Alessandra

Infatti, non capisco. E poi volevo sapere perché non trovo nella complessiva somma gli interessi e la rivalutazione monetaria che normalmente sono dovuti.

SINDACO RIZZO Pasquale

Finite gli interventi e poi rispondo.

CONSIGLIERE CURSI Alessandra

Va beh, mi risponde.

PRESIDENTE GAROFALO Aldo

Consigliere Mariano, prego.

CONSIGLIERE MARIANO Salvatore

Faccio una premessa forse pure inutile, penso che lo sanno tutti: io ideologicamente sono schierato con i lavoratori, con i dipendenti, ideologicamente. Fatta questa premessa, credo che è necessario anche, in questo caso sono anche a difesa dei lavoratori nel merito delle questioni perché non si può pensare di avere trenta, quaranta, cinquanta persone e negare a queste trenta, quaranta, cinquanta persone un diritto acquisito, un diritto definito dalle Leggi. Poi gli errori sono del Sindaco X, del Sindaco Y, al personale non può interessare questo. Invece interessa all'Amministrazione, chiunque esso sia, la soluzione dei problemi. Allora, caro Sindaco, questa è una delle situazioni in cui questa Amministrazione ha fatto un buco enorme, tremendo. Parlo di questo perché stiamo in questa, naturalmente il discorso vale pure per altre che hanno eventualmente eventuali responsabilità, però secondo il mio punto di vista l'Amministrazione deve lavorare per risolvere i problemi, l'ho detto già nel precedente Consiglio Comunale. Quello che richiede, che ha chiesto il personale è un diritto e allora fare una proposta di deliberazione, caro Sindaco, con quindici pagine di premesse unilaterali tutte a cercare, non lo so, di intimidire il personale, di offendere le organizzazioni sindacali, di dire: "no, così si fa e basta", non funziona così, tu non sei il padrone, tu sei il datore di lavoro, che è una cosa differente essere datore di lavoro oppure sentirsi padrone. Ecco perché non funziona, non può funzionare un'Amministrazione in questa maniera. Che senso ha aver stilato quindici pagine per dire: quello ha sbagliato, quello non capisce niente, quell'altro ... quell'altro si è rimangiato la parola, quando dovevamo, dovevate semplicemente proporre un debito fuori bilancio su tre, in questo caso, su tre processi definiti al momento, che hanno condannato il Comune di San Pietro Vernotico a pagare le spese, eccetera-eccetera. Così come è stato

fatto e così come viene fatto in tutte le altre Delibere, vi siete limitati semplicemente a dire: “visto questo, visto questo, visto questo”, siccome *ope legis*, siccome li dobbiamo necessariamente pagare, si paga. In questo caso invece no, abbiamo voluto ... quindici pagine sono tante, dici “ma io volevo ...”. Non so cosa volevi, anche perché ci sono modi e modi. Io sono sempre dell’avviso che dobbiamo intavolare una relazione serena e comprensibile delle situazioni, perché la macchina amministrativa deve funzionare e funziona anche e principalmente se noi riusciamo ad applicare, ad inserire nell’organizzazione una tranquillità e una serenità. È chiaro che se un dipendente sono tre anni, quattro anni che non riceve alcuni emolumenti che gli spettano di diritto, che nonostante, eccetera-eccetera, noi poi cerchiamo pure di dire, nonostante ci sono siano state delle sentenze, “ma questa sentenza non ci piace”, ma non lo possiamo dire noi che non ci piace, le sentenze, diceva la collega, vanno rispettate, punto. Poi se l’appello ci dà ragione cambia, ma le sentenze vanno rispettate. Ho letto, Sindaco, ho letto il parere espresso dal Revisore che in maniera molto tranquilla, molto pacifica, così come d’altronde è stato fatto anche in altra occasione, anche questa mattina ne abbiamo fatte quindici ... undici Delibere di debiti fuori bilancio, tutte pulite, così come bastava leggere quello che ha scritto, si stampava lì e la deliberazione era fatta. No, dobbiamo fare la storia, forse arrivare anche alla preistoria, per dirci che ... E quello che a me dispiace, caro Segretario, è che Lei non ha espresso nessun intervento in questa direzione qui. Lei è il responsabile del personale, Lei deve difendere il suo personale, lo deve difendere, lo deve difendere nel rispetto ... Poi intervenga Lei, nel rispetto, ci mancherebbe altro, nel rispetto. Quello che a me dispiace è questo, che il Segretario Comunale sta zitto, silente, stiamo parlando del responsabile del personale, e allora qui veramente va tutto al contrario, non abbiamo capito niente di tutte queste situazioni, sta andando tutto al contrario. Ma non può continuare in questa maniera, decidiamo che cosa, decidete che cosa volete fare, che cosa volete che questo Comune sia, come volete che i servizi vengano dati dai dipendenti che sono vessati in questa maniera, sono vessati dal vostro comportamento e dal vostro atteggiamento. Ecco perché, secondo il mio modo vedere, bisogna cambiare pagina. Ci sono stati degli errori, lo avete detto, lo abbiamo detto, lo hanno ... e questi errori vanno recuperati, ma non possono andare recuperati in questa maniera, cari amministratori. Gli errori, questo tipo di errori vanno recuperati e avete fatto tanti tentativi. Io pensavo che si fosse arrivati alla conclusione, quando invece mi metto a leggere questo *papiello* leggo quindici pagine di maldicenze nei confronti del personale. Ecco perché sotto l’aspetto politico assolutamente è inaccettabile, sotto l’aspetto giudiziario i giudizi ad oggi danno ragione a loro, “ma poi”, ma poi - poi, quando sarà il poi si parlerà. Ecco perché dico, non lo so perché, non riesco a comprendere qual è il sentimento che spinge un’Amministrazione nelle relazioni con il proprio personale. Hai voglia poi a dire: mo’ facciamo queste cose e poi diciamo sono belli, sono bravi. No, questa è ipocrisia. No, no, non possiamo dire tutto e il contrario di tutto, no. Per questo motivo ... mi sarebbe piaciuto ... Il dispositivo, va bene, ci mancherebbe altro, *ope legis*, così come abbiamo fatto, ma la premessa è proprio da rigettare perché è fatta, come diceva lei, in maniera unilaterale, non tiene conto ... Quando si parla, ho letto in un passaggio si parla che nel processo l’Avvocato difensore è la persona che era ... hanno detto di non aver ricevuto, non hanno detto di aver ricevuto *bla bla bla* e il difensore del Comune non le ha esposte queste situazioni? È una domanda. Credo che le abbia esposte, immagino che le abbia esposte, che il professionista ha detto a difesa del Comune “vedete che il Comune ha fatto questo”, e come mai a monte di questa situazione qua nonostante tutto il Giudice poi ha dato ragione al dipendente? E quindi, per dire che cosa? Che molte cose che noi esplicitiamo le esplicitiamo perché ... non lo so che cosa immaginiamo. Per questo non ci trovate per niente d’accordo nella gestione, perché è una gestione che non sta producendo niente, sta producendo soltanto danni nella gestione che questa Amministrazione sta avendo con il personale. Bisogna recuperare, perché noi abbiamo bisogno di un personale che abbia le spinte per poter lavorare in maniera corretta e adeguata.

PRESIDENTE GAROFALO Aldo

Grazie, Consigliere Mariano.

SEGRETARIO Dott. CANNAZZA

Una considerazione, ho sentito un'affermazione impropria, Consigliere. Io nei confronti del personale nutro la massima fiducia, ho un approccio positivo e altrettanto collaborativo. È improprio quello che Lei ha affermato. Veramente ... io mi sono espresso sulla legittimità del debito fuori bilancio, che è una cosa diversa.

CONSIGLIERE MARIANO Salvatore

È questa la premessa che non c'entra un accidenti. Noi lo stiamo dicendo che *ope legis* ...

PRESIDENTE GAROFALO Aldo

Consigliere Mariano, Consigliere Cursi, avete parlato due volte dieci minuti e passa, non vi sovrapponetevi. Consigliere Solazzo, intende intervenire? Consigliere Nobile? Ci siete?

CONSIGLIERE NOBILE Selenia

Sì, ci sono, ci sono. Solo rapidamente. Condivido appieno quanto dichiarato dal Consigliere Mariano soprattutto sul rispetto che si deve al personale, al personale perché comunque se poi si raggiungono gli obiettivi, i risultati si raggiungono anche grazie all'impegno del personale tutto. Soltanto magari un invito, perché a volte i Classici ci aiutano in questo, un invito: l'apologo di Menenio Agrippa, quello ci potrebbe dare una mano per capire poi che perché le cose funzionino tutti quanti devono dare il loro contributo in modo costruttivo e non distruttivo.

PRESIDENTE GAROFALO Aldo

Grazie. Prego, Sindaco.

SINDACO RIZZO Pasquale

Andando per gradi. Oggi abbiamo visto che i Consiglieri di Opposizione non hanno votato il debito fuori bilancio, alcuni di loro, che riguardava il periodo in cui hanno loro posto in essere quegli atti, quindi è chiaro che non ci si può aspettare ... qualunque cosa avessimo scritto in questa Delibera il voto sarebbe stato negativo, da questo punto di vista è chiaro ed è pacifico che l'Amministrazione intende portare avanti quella che è la sua visione delle cose e che dal Consiglio Comunale, siccome c'è la Maggioranza in questo senso, di votare quella che è la sua visione degli aspetti. La Corte dei Conti verrà chiamata a verificare questo debito fuori bilancio, sarà chiamata a deliberare il debito fuori bilancio poi che potrà risultare anche a seguito di quelle pronunce eventualmente della Corte d'Appello, dei giudizi che si faranno, quindi poi la valutazione sarà a tutto tondo da quel punto di vista, però era importante mettere in disparte la Corte dei Conti riguardo a quello che è stato il percorso seguito da quando questa vicenda è partita a quando è arrivata. Qui la ipocrisia sostanziale che noi andiamo a vivere è che nessuno sta dicendo che nonostante il Commissario prefettizio avesse in qualche modo inibito dal pagare qualunque importo ai dipendenti questa Amministrazione a marzo del 2019 ha corrisposto per intero, in virtù di transazione, le somme legata alla produttività, proprio per cercare di porre i dipendenti nella condizione di dire: cerchiamo di fare il meglio per raggiungere questo risultato. Poi è chiaro che nel momento in cui su ritardi legati ad una corretta quantificazione del fondo richiesta dal Commissario prefettizio, che addirittura ha quasi, ripeto, ordinato il divieto di effettuare qualunque erogazione se non si fosse raggiunta quella definizione, questione che è partita da quando forse era Sindaco il Consigliere Mariano, l'ho detto anche in altre sedute consiliari, hanno dovuto rivedere i conti degli anni '80 per fare questi conteggi, quando vengono gli uffici ispettivi dei Ministeri a fare questi controlli prendono, a seconda delle date di riferimento, quei conteggi e li fanno e il Commissario ha chiesto di fare quei conteggi, il Segretario del tempo, Dottore Leo, ha avallato pienamente questo tipo di percorso e quindi bisognava fare quei conteggi.

Le responsabilità, se dovessimo noi indicare non in quest'atto, perché considerate che i fondi sbagliati andranno comunque ... sbagliati, sull'interpretazione della corretta quantificazione del fondo poi quegli atti vanno comunque alla Corte dei Conti, quindi non c'è bisogno di scrivere assolutamente nulla perché è per Legge che quei conti stessi andranno ad essere poi validati anche dalla Corte dei Conti nel momento in cui si fa l'applicazione del Salva Roma o qualunque altra normativa di riferimento consenta poi di recuperare quegli importi che indebitamente sono stati corrisposti per fondi superiori al dovuto.

Consigliere Mariano, lì la cosa brutta che si è verificata qual è? Questa è una cosa che naturalmente non puoi conoscere perché giustamente hai valutato il discorso politico perché non fai l'Avvocato, a marzo, maggio, giugno, in periodo di Covid, non c'è stata la possibilità per noi Avvocati di fare più udienze in presenza ma solamente quelle eventualmente con testimoni, che tra l'altro nella maggior parte dei casi sono state pure rinviate. Come funziona il meccanismo? Giusto perché tu abbia contezza del perché il Giudice non si è proprio reso conto di quello che si era verificato. Quando, come in tutte le altre cause di quella data, gli Avvocati si sono confrontati con l'Avvocato del Comune dicendo: "dobbiamo fare rinvii? – "Sì, facciamo i rinvii", *okay*, e quindi è partita. Noi siamo in questo procedimento oppositori, quindi siamo gli attori, i primi che parlano, per intenderci, quindi nei termini assegnati al Comune l'Avvocato del Comune ha detto "d'accordo con l'altro Avvocato facciamo il rinvio"; in tutte le altre cause si è verificato che gli avvocati che difendevano in quelle cause, forse in una anche questo stesso Avvocato, ma comunque gli altri Avvocati sicuramente, hanno aderito a quel rinvio e depositato nei termini loro, che sono successivi, l'adesione al rinvio, non ci sta più confronto con nessuno, nel senso che il Giudice poi per conto suo, perché non c'è l'udienza di persona per poter discutere, poi dispone o il rinvio o quant'altro, d'accordo? L'Avvocato del dipendente prima ha scritto all'Avvocato del Comune "facciamo il rinvio" e quindi l'Avvocato del Comune non ha depositato nulla, ha fatto la richiesta di rinvio, nei termini assegnati a lui, che erano i cinque giorni o i tre giorni prima dell'udienza, non mi ricordo, invece ha depositato l'istanza al Giudice per dire "Giudice, fai la sentenza", e quindi il Giudice sull'istanza di quell'Avvocato non in contraddittorio, senza che nessuno abbia potuto dire a quel Giudice "vedi che qua comunque c'era un rinvio, aspetta, bloccati" ha fatto la sentenza, che è la prima che poi ha dato il là a tutte quante le altre. Quindi, il problema di fondo riguardo a quello che dicevi tu "ma l'Avvocato non si è difeso?", non poteva farlo perché purtroppo se ci fossimo trovati non in Covid all'udienza avrebbe detto "Giudice, aspetta che qua c'era una richiesta di rinvio", devo depositare, per esempio, che le somme sono state pagate. Il dipendente lì e l'Avvocato del dipendente non ha detto al Giudice neanche che nel 2019 aveva ricevuto le somme, ha chiesto la condanna delle somme come se non fossero state pagate, questo è il percorso per cui quando parlo di scorrettezza comportamentale da parte di chi ha raccontato al Giudice cose che non sono assolutamente corrette. Però a me non interessa adesso entrare nel merito di questi aspetti, la Corte dei Conti è giusto che conosca tutte le cose come sono andate, naturalmente siccome sono io il Sindaco e questa è l'Amministrazione non potete pensare che io sposi una tesi che sia quella dell'Opposizione o di altre parti, anche perché se ci fosse stato qua in questo Consiglio una sola volta su un debito fuori bilancio creato dalle Amministrazioni precedenti o dalla gestione commissariale in cui si è detto: "Okay, ma per l'efficientamento energetico, capperò, quella è una Delibera, sono atti nostri che ha fatto il Consigliere Solazzo, che abbiamo fatto noi, 1.800 Euro votiamo favorevolmente perché era giusto, era un'opera necessaria", avete votato contro anche agli atti vostri stessi. Quindi, a questo punto la Maggioranza prende ...

(Il Consigliere Mariano interviene fuori microfono)

SINDACO RIZZO Pasquale

Di chi ha amministrato in quel periodo ... Sì, sì, sì, sì, i vostri, tu appoggiavi quell'Amministrazione dall'esterno ... sì, sì, vostri, vostri. Il PD era e tu sei PD, l'hai detto prima, politicamente. Da questo punto di vista ... che poi è facile, mo' ci vuole, come gli struzzi, faccio finta che sono del Partito Valdostano ...

siccome tu sei quella Amministrazione e fai parte di quella Amministrazione, però siccome non mi interessa fare polemica su quel percorso, tanto ormai ci conosciamo tutti abbastanza bene, il problema di fondo è che questa Amministrazione ha voluto indicare in quell'atto deliberativo che manderà alla Corte dei Conti tutto l'*excursus* storico che si è andato a verificare in quel procedimento. Io ho la legittimità e ritengo di avere il diritto di poter dire alla Corte dei Conti: "vedi che non sono d'accordo sotto il profilo della legittimità su quelle sentenze", tant'è che le sto appellando e ho spiegato il perché, in quella Delibera ho spiegato le sentenze della Corte d'Appello di Bologna, della Cassazione, di altri organi che ritengono che il mio modo di intendere le cose, così come condiviso con l'Amministrazione e ...

(*incomp.*) del parere di regolarità e quello comunque di legittimità che deve essere osservato, abbiamo scritto solamente questo. Vedi, Consigliere Ruggero, qui il problema non è togliere il diritto al dipendente, d'accordo? Bisogna distinguere tra il diritto e la somma che scaturisce da quel diritto. Qui il Revisore del tempo, giusto perché sei sindacalista e queste cose le conosci, ha creato il problema perché? Perché prima per quel fondo 2015 ha dato il parere favorevole, lascia perdere la revisione dei fondi che è una cosa di carattere differente, qui c'è un problema sostanziale che se dobbiamo fare il discorso della serie ... parlo dal punto di vista politico, parlo dal punto di vista del sindacalista, *okay*, ma dobbiamo pure parlare dal punto di vista ... chi adotta gli atti invece deve parlare anche dal punto di vista tecnico, poi se vogliamo far finta che non esiste allora parliamo davanti al bar di quello che sarebbe giusto da fare con i dipendenti, se dobbiamo parlare invece dal punto di vista degli atti che si approvano e che vanno alla Corte dei Conti, il Segretario, il Revisore dei Conti e quant'altro per dare parere favorevole deve esserci la legittimità dell'atto. Allora, qui il problema si è verificato perché? Perché quel Revisore che nel dicembre del 2015 ha detto "Ok, integriamo la produttività o il fondo parte variabile di quell'1 o 2%", è un calcolo particolare che si fa, e do il parere favorevole alla sottoscrizione, a dicembre 2016 prima che quelle somme fossero pagate perché si doveva chiudere il ciclo della performance che era stato comunque legittimato dall'organismo di valutazione, ha detto "no, aspetta, mi sono reso conto che quel PEG a cui fai riferimento tu, quel discorso di gennaio in cui devono emettersi gli obiettivi è stato fatto a dicembre, "quindi io tolgo il parere favorevole all'1 -2%", questo cosa vuol dire? Che se quella produttività sviluppava per dire 50 mila Euro e invece quell'1 - 2% sono 23 mila Euro a quel dipendente che ha diritto alla produttività devi dare 53 meno 23 perché il Revisore ha detto che non devi conteggiarli, ma la cosa più grave è che ha tolto il parere favorevole alla sottoscrizione dell'intero contratto collettivo ... integrativo, scusatemi, nel 2015. Quindi, qui il problema è che manca in questo procedimento ciò che i Giudici stessi in quella sentenza scrivono che è un atto indispensabile per poter erogare: il parere favorevole del Revisore dei Conti all'erogazione. Lì si gioca il fulcro della situazione. Nel momento in cui l'Amministrazione ha detto: "facciamo una cosa, visto che stiamo facendo di nuovo i conteggi del fondo, verranno delle somme a credito o a debito, intanto ti sto pagando in virtù dei decreti ingiuntivi che ci sono con quella transazione, dammi il tempo di fare le verifiche", pensavamo tutti che i tempi delle verifiche fossero più brevi rispetto a quelli che si sono poi consumati, "e così definiamo la faccenda", perché se tu hai diritto a 100 e hai avuto 90, rimborsi, se tu invece hai avuto 100 e hai diritto a 101 avrai diritto alla differenza addirittura rispetto a quegli importi, ma dobbiamo chiudere il procedimento in maniera corretta, è chiaro? Ed è questo il fulcro di questo procedimento, di questo giudizio. Nessuno qua sta dicendo ai dipendenti "non vi tocca assolutamente neanche un centesimo, quella produttività non deve essere riconosciuta", anzi il presupposto per cui l'Amministrazione ha approvato l'atto di transazione e ha fatto quel ragionamento è che ha preso atto delle sentenze nella parte in cui ha riconosciuto che il principio della performance si è ultimato in maniera regolare. Ciò che oggi viene in contestazione è che quel dipendente che oggi ha chiesto le spese legali invece di toccare, per dire, 1.100 Euro gli toccheranno mille Euro, 850 - 900, e se non si chiude questo procedimento di conteggi, e si è chiuso finalmente, noi non possiamo legittimamente erogare quegli importi. Io ho assistito personalmente alla telefonata di un dipendente che ha fatto all'Avvocato per dire: "vedi che io voglio fare l'accordo, non voglio arrivare a sentenza", in quel procedimento l'Avvocato ha chiesto il rinvio non perché il dipendente voleva arrivare a

transazione ma perché voleva contestare la richiesta del Comune. È chiaro che il Giudice, nel momento in cui ha già deciso che l'orientamento del Tribunale va in quella direzione, se tu che difendi il dipendente chiedi il rinvio non per la transazione ma per contestare il Comune, dice "ma che serve a fare? Tanto devo darti ragione", non ha dato il rinvio nonostante i dipendenti lo avessero chiesto e si è andati a sentenza anche in due procedimenti del genere. Qui il problema, ed è il motivo della revoca della transazione, laddove parlo che non c'è poi alla fine correttezza comportamentale, se da un lato tu dici che vuoi la transazione e ancora oggi se fermo nelle stanze i dipendenti: "Sindaco, noi vogliamo fare la transazione, non vogliamo andare avanti nel procedimento", ma se poi in udienza mi ritrovo le sentenze allora c'è un comportamento bifasico che non è giustificato. La revoca della Delibera non è quella di dire: "Segretario, domani mattina *minti an pauta* dei dipendenti la mano e prenditi quei soldi", è chiarezza. A gennaio ho altri sei procedimenti in questi giudizi, i dipendenti mi devono dire: "voglio la transazione" oppure "non voglio più la transazione, voglio le sentenze", anche quelle saranno sicuramente appellate perché fino a quando non si definisce il procedimento, vedere quanto gli spetta ai dipendenti, io non posso dare legittimità ad una condanna del Comune a pagare somme in più. Quel dipendente che è sta lì che si chiama Matteo Martella secondo voi è giusto che paghi lui sulla sua produttività le somme che ha messo in tasca Pasquale Rizzo dipendente nel 2015 o nel 2019 e non gli spettava, andandoli a recuperare sulla sua produttività? Chi è andato in pensione, chi ha fatto questo tipo di percorsi. Mentre il Salva Roma, che è quello che dice "in dieci anni mi recupero le somme in più", si applica sui fondi, sul 2015 il discorso è diverso: ti toccavano 1.100 Euro? Li avrai. Te ne toccheranno 900? Li avrai. Te ne toccheranno 1.200? Ti do di più, ma non puoi tu arrivare al discorso da un lato di dire "io voglio la transazione" e dall'altro farmi condannare nelle sentenze. È questo il percorso che non va bene. Quello che noi abbiamo narrato e discusso e concordato con la Maggioranza è un *excursus* che racconti quello che è successo nel 2015, quello che ha deciso il Commissario, questo fatto deriva dalla decisione del Commissario di mettere quel paletto nel senso "non pagate nessuno fino a quando non si risolve questo problema", il Segretario del tempo, che non era lui né nessun altro, ha detto "non pagate le somme" e lì poi è partito. Infatti, il Commissario fa la Delibera nel 2016, a gennaio 2017 fanno i decreti ingiuntivi i dipendenti e parte il procedimento. Quindi, non è che questo è un procedimento che questa Amministrazione ha sposato perché ha piacere di inveire, io poi non accetto l'idea che un dipendente di questo Comune non lavori o non lavori bene perché non ha preso, possa non andare servizi, è una cosa aberrante il pensiero che possa funzionare ... è lontano da me. Quel dipendente si sta difendendo come l'Amministrazione sta chiedendo il rispetto della legittimità, poi saranno i Giudici a dire chi ha ragione e chi ha torto, ma intanto ci vuole chiarezza, ma intanto ci vuole chiarezza, tu non puoi giocare su due tavoli: da una parte dici "la transazione per me va bene ancora" e dall'altro "farmi introitare le cause a sentenza", sono due comportamenti assolutamente inconciliabili. Sono io Amministrazione che dico "ok, chiudiamo il discorso della transazione, chi vuole fare l'accordo all'udienza di gennaio si siede e davanti al Giudice firma il verbale di conciliazione, chi non vuole fare l'accordo andrà a sentenza" e avrà sicuramente riconoscimento giudiziale, perché ormai il Tribunale ha quell'orientamento, e faremo l'appello con la grazia di Dio anche rispetto a quel procedimento. Chi invece vuole definire la faccenda può ancora farlo, i soldi in tasca non saranno presi, ma io devo notificare l'indebito, devo intanto notificare ogni dipendente che mi deve restituire quei soldi, non ci può essere prescrizione su questi problemi perché devo tranquillizzarmi dal punto di vista della tutela dell'Ente, e poi quando l'Ente finirà col dire 1, 2, 3 o 5, quando le sentenze mi diranno "Sindaco, hai torto, quindi quelle spese legali sono in più" a me le chiederà, a noi le chiederà mica le chiederà a voi che avete votato contro, quindi noi ci stiamo prendendo una responsabilità importante come Giunta nell'adottare quegli atti con cui facciamo l'appello. Però se io ho la Corte dei Conti Puglia e ho la Corte d'Appello di Bologna e ho la Cassazione del 2019 che dice: "Sindaco, se non c'è parere del Revisore e se tu non sei sicuro di poter inserire quel 2002 non puoi dare a queste persone 1.400 Euro, devi dargliene 1.100, 900, 800", non posso accettare una sentenza che in qualche modo violi quei principi. Poi quella causa per come è stata impostata, l'ho scritto pure, qualcuno

si è approvato un disciplinare dicendo “contesta solamente quell’aspetto”, il problema invece è il fondo 2015. Allora, al Segretario si è detto: “Segretario, siediti insieme ai sindacati. Volete trovare un accordo? Chiudete il fondo 2015, definite la faccenda del fondo 2015 e noi salviamo quel contratto” e non abbiamo problemi perché a quel punto abbiamo chiuso il procedimento e davanti al Giudice, *banco iudicis*, come si dice, si raggiunge l’accordo e si chiude ogni partita. Se i Sindacati non vogliono chiudere il 2015 devo per forza che far dichiarare la nullità perché manca il parere del Revisore, non l’ho fatta io la revoca del parere, l’ha fatto nel 2016 il Dottore Palma e non si può fare diversamente e se si annulla quel contratto lo sa qual è l’effetto, sindacalista? Che la Polizia Municipale che ha preso gli incentivi, ha preso le somme aggiuntive per il 208, per il progetto fatto a Campo di Mare, zero, la produttività zero perché quelle somme saranno perse, non si possono recuperare più e questa non è colpa mia, è colpa del procedimento. Se oggi i sindacati vogliono insieme ai dipendenti sedersi e chiudere in maniera costruttiva per tutti poi dai numeri può darsi che i dipendenti prenderanno il 100% o l’89 o il 99, quello poi è un discorso di carattere differente, ma possono sedersi e chiudere. Quella mia Delibera e questo percorso serve a dire: mo’ basta, io ho pagato con la transazione in via anticipata sui decreti ingiuntivi proprio per mettere i dipendenti nella condizione di essere – tra virgolette – tranquilli e comodi, per dire: “Okay, vi sto pagando le somme, non ve le sto negando, facciamo però i conteggi e poi vediamo chi ha ragione e chi ha torto e ci facciamo le compensazioni? – “Sì”. Oggi sto dicendo io: “visto che mi state sbattendo in faccia le sentenze, basta adesso, chiudiamo il discorso, o facciamo il contratto collettivo 2015 modificato, e si salva capre e cavoli per tutti, al di là degli importi che sono, oppure devo far dichiarare la nullità”, non possiamo più giocare sul tempo e nel frattempo gli Avvocati vanno lì e mi introitano le cause a sentenza. Questo dice il deliberato. Quindi, Consiglieri di Maggioranza quello che c’è scritto qui è chiaro, è la nostra visione dell’andamento di questo procedimento che ha preso avviso nel 2015, è andato avanti nel 2016, ha avuto uno stop improvviso con la gestione commissariale e poi nei giudizi ha avuto questa evoluzione. Noi come Amministrazione possiamo sentirci di aver rispettato i dipendenti perché abbiamo dato le somme quando ancora probabilmente non erano dovute o non era certo che fossero dovuti quegli importi, abbiamo fatto un accordo con loro, quell’accordo per ragioni temporali non per cattiva volontà, non è stato possibile rispettarlo? Ok, se i dipendenti dicono a questo punto “basta, non vogliamo più, vogliamo solamente fare il percorso giudiziario” andiamo nel percorso giudiziario. Oggi sindacati, dipendenti e parte pubblica, non Sindaco, hanno la possibilità di sedersi e chiudere, con buona pace per tutti, questo procedimento, se non lo faranno state tranquilli che nessuno mi potrà dire che noi non l’abbiamo fatto quello che era necessario per trovare un accordo in questa vicenda, con la comodità dei dipendenti che ad oggi ancora tutti hanno in tasca dei soldi che secondo la revoca del Revisore dei Conti e secondo quella che è la revisione dei fondi non sarebbero dovuti. Quindi chi oggi ha un Euro in più in tasca nella legittimità fondamentale è il dipendente e non l’Amministrazione Comunale che sta negando un diritto. Questo perché sia ben chiaro come percorso di fondo. Quindi, io chiedo, e poi concludo, dobbiamo votare quindi, chiedo che si voti favorevolmente ai due emendamenti presentati da me, in maniera contraria all’emendamento presentato dall’Opposizione e quindi poi la Delibera emendata con i due emendamenti favorevoli presentati dal sottoscritto.

PRESIDENTE GAROFALO Aldo

Per dichiarazione di voto, due minuti. Prego, Consigliere Polito.

CONSIGLIERE POLITO Ruggero

Che tutta la faccenda sia andata fuori binario questo lo abbiamo capito, però siccome parla dei primi incentivi 2015, io vedo dai ricorsi che fanno che il Registro Generale è del 2017, trascorrono due anni, in quei due anni fra sindacati e datore di lavoro e dipendenti bisognava trovare l’accordo.

SINDACO RIZZO Pasquale

Commissario, dicembre 2017, il Commissario ...

CONSIGLIERE POLITO Ruggero

È normale che poi, una volta che partono i ricorsi, il treno non si ferma, adesso lo faranno tutti ...

SINDACO RIZZO Pasquale

Non è la parte politica, qualunque essa sia, la mia o la precedente, è il Commissario che ha detto “non pagate” e il Segretario del tempo ha detto che era giusto non pagare.

CONSIGLIERE POLITO Ruggero

Voglio dire, l'errore c'è stato, anche perché quando si studiano i primi incentivi a volte si inglobano anche diversi anni, a volte lo si fa anche su un piano di cinque anni, per esempio, è normale che poi varia anno per anno, perché magari i dipendenti che vanno in pensione sono tot e magari facevano degli straordinari o magari c'è stata qualche assunzione, ci sono tanti calcoli da fare, però il grosso è quello. Dunque, se fino al 2014 è andato tutto bene, nel 2015 c'è stato qualcosa, ma io non parlo mo' ... È normale che se lo avessero fatto a me, io sono un dipendente pubblici, noi siamo para Stato, va bene, certe cose da noi non possono accadere, non possono, non possono accadere perché dipendiamo dal Ministero del Tesoro e del Lavoro e certe cose non possono accadere, o almeno nella storia fino ad oggi ...

PRESIDENTE GAROFALO Aldo

Concludi, Consigliere Polito. Hai fatto già l'intervento.

CONSIGLIERE POLITO Ruggero

Che qualcosa sia andato storto lo sappiamo, poi quando partono i ricorsi vedremo.

PRESIDENTE GAROFALO Aldo

Grazie, Consigliere Polito. Consigliere Solazzo, avevi chiesto di parlare?

CONSIGLIERE SOLAZZO Pietro

Potevo anche intervenire per fatto personale, visto e considerato che il Sindaco mi aveva citato. Dico solamente che esistono gli atti, esistono le legislazioni e quindi smentisco il Sindaco quando dice che i Consiglieri di Maggioranza non votano i debiti fuori bilancio, personalmente credo di aver dato dimostrazione che quando le cose vengono fatte per bene, quando vengono sostanzialmente anche condivise non ho mai avuto difficoltà a votare favorevolmente, ricorderete le somme vincolate che erano state accantonate dal Commissario che furono spalmate con una riduzione della TARI, il Consigliere Solazzo votò a favore. Il Consigliere Solazzo non vota un debito fuori bilancio, come ho già fatto nel precedente intervento, per l'impostazione soggettiva che si dà al deliberato e non oggettiva, avrei potuto anche andare oltre perché si fa il nome di professionisti, vengono citati professionisti, basterebbe che qualcuno vada su Google e scriva quel professionista che viene citato per rendersi conto che qualcosa di strano è avvenuto nella descrizione fatta nelle premesse di quel deliberato. Per concludere, condivido sostanzialmente quanto affermato dalla Consiglieria Cursi, la descrizione fatta dal Consigliere Mariano perché bisogna rimanere ai fatti, in questo caso è una situazione molto ingarbugliata che non c'era bisogno di andare oltre nella soggettività ma fermarsi a quelli che erano gli atti e per queste ragioni confermo quanto è stato già detto.

PRESIDENTE GAROFALO Aldo

Grazie, Consigliere Solazzo. Consigliere Mariano, dichiarazione di voto? Prego, due minuti.

CONSIGLIERE MARIANO Salvatore

Volevo replicare al Sindaco, perché il Sindaco poi non ha detto come pensa di dare soluzione al problema e quindi noi ci aspettavamo anche una proposta risolutiva alla questione, che non c'è. E questo non esserci una proposta risolutiva chiaramente diluisce sempre nel tempo la soluzione. Il problema, caro Sindaco, che si rivanga, sì, il Commissario ha detto una cosa, il Revisore dei Conti dell'epoca ha detto una cosa, va beh, ma poi seguono le situazioni, se seguono le situazioni poi subentra un'altra Amministrazione che può benissimo ... tu dici no, tu insisti a dire no perché dobbiamo sempre andare indietro a cento anni fa, ma noi ... se no non ha senso il fatto di essere oggi presente una Amministrazione, domani un'altra, domani un'altra, una Amministrazione può benissimo riprendere atti pregressi, adeguarli alla situazione attuale e cercare nella ricerca della soluzione del problema e non ... se uno si mantiene sempre sulla stessa posizione vuol dire che non c'è la volontà di arrivare ad una soluzione perché questo è e questo deve essere. Concludo nel dire che c'è bisogno, caro Sindaco, di rispetto e di coraggio, rispetto e coraggio, sono due valori fondamentali. Rispetto e coraggio ci consentono di porre alla discussione, all'attenzione e alla soluzione i problemi che noi ci troviamo davanti. Ecco perché questo appunto è necessario e indispensabile, perché vogliamo che si torni alla normalità, qui ancora ad oggi non chi troviamo nella normalità.

PRESIDENTE GAROFALO Aldo

Grazie. Consigliere Corsi, prego.

CONSIGLIERE CURSI Alessandra

Dalla risposta del Sindaco non ho ricevuto due risposte, chiedevo che fossero indicati i nomi e cognomi di chi è stato responsabile in questi anni, a partire da quando Lei vuole, dall'ante Cristo.

SINDACO RIZZO Pasquale

Dalla Delibera dei fondi la troverai, te l'ho data la risposta.

CONSIGLIERE CURSI Alessandra

No, vorrei che all'interno di tutte le descrizioni che fai sempre, dato che ho letto Delibere che abbiamo approvato, che avete approvato in precedenza dove se c'è stata una responsabilità di chiunque, di pinco pallino, il pinco pallino veniva individuato, ed è giusto che sia così, perché così come il Consigliere Mariano chiede le soluzioni io chiedo anche le responsabilità, perché o dobbiamo stare sempre con gli occhi chiusi e dire: "va beh, va tutto bene nonostante il casino che ci troviamo ad affrontare" oppure bisogna anche leggere bene le carte e dire: chi sono i responsabili di tutto questo? Ci saranno i nomi e cognomi o stiamo sempre a dire no?

SINDACO RIZZO Pasquale

Nell'emendamento perché non lo hai inserito?

CONSIGLIERE CURSI Alessandra

Io vorrei che in Consiglio Comunale mi dicessi questo. Non ce l'hai? Nomi e cognomi non ce l'hai? Chi sono i responsabili dei servizi?

SINDACO RIZZO Pasquale

Io redigo le Delibere per come ritengo che sia giusto farle e chiedo l'approvazione. Chi è scontento di quel deliberato nell'emendamento dice: "chiedo che contro l'Assessore pinco pallino ci sia questo percorso", è un atto di responsabilità nei confronti di tutti quanti noi. Per me la Delibera va bene così.

CONSIGLIERE CURSI Alessandra

E un'altra cosa, non mi ha risposto sugli interessi e sulla rivalutazione. Noto che nelle somme liquidate

per cui stiamo facendo l'approvazione del debito fuori bilancio manca interessi e rivalutazioni, penso che siano somme che bisognava riconoscere come somme da liquidare.

SINDACO RIZZO Pasquale

Valuteremo se i 3 – 4 Euro disponibili poi li metteremo in qualche altro debito fuori bilancio, eventualmente, di quello stiamo pagando. Avendo pagato le somme nel 2019, dal 2017 credo che interessi e rivalutazione monetaria, se sono stati riconosciuti, sono 3 - 4 - 5 Euro, il dipendente farà il precetto per i 5 Euro.

CONSIGLIERE CURSI Alessandra

Qualunque sia, però per correttezza penso che sia questo. Un'altra cosa e poi finisco. Il discorso sempre nella ricostruzione a proposito della scorrettezza, presunta scorrettezza del difensore collega che è stato denunciato al Consiglio dell'Ordine, e già questa cosa è una cosa che ... è un'abitudine di alcuni Avvocati che a me non piace proprio, in particolare penso che sia assolutamente infondato quel tipo di denuncia perché se tu mi viene a dire che l'Avvocato ha ommesso di dire al Giudice che stava introitando la causa a sentenza, che c'era una transazione, la transazione era già scaduta ...

SINDACO RIZZO Pasquale

Ho detto una cosa diversa io.

CONSIGLIERE CURSI Alessandra

Che cosa hai detto?

SINDACO RIZZO Pasquale

Se dobbiamo far finta di non capire ... Ho detto che l'Avvocato aveva concordato con l'Avvocato del Comune il rinvio e poi invece ha mandato la comunicazione di introitare la causa a sentenza, poi non ha detto pure che era stato pagato il dipendente. Ma la cosa grave - per questo l'esposto all'Ordine - non è la transazione, che è interpretativo, è la circostanza che io dico a te: “senti, scusami, Avvocato Corsi, domani all'udienza facciamo il rinvio, io non vengo – in questo caso non c'era bisogno di andare – facciamo il rinvio” – “sì, sì, facciamo il rinvio”, poi ti presenti e fai fare la sentenza, questa è la scorrettezza che è stata evidenziata all'Ordine degli Avvocati non il contenuto del merito, il merito è merito, che c'entra? Era solamente questo che ho cercato di spiegare prima.

Il Consigliere Orlando NASTA si allontana dall'aula;

PRESIDENTE GAROFALO Aldo

Votiamo gli emendamenti presentati dal Sindaco. Il primo: <Dato atto della somma complessiva dovuta all'Avvocato Carlo ... in relazione ai giudizi iscritti al Registro Generale del Tribunale di Brindisi>. Il secondo richiama a pagina 15 il capoverso che inizia “dato atto”, eccetera-eccetera. votiamo questi due emendamenti.

Con voti favorevoli 9, astenuti 1 (Martina), contrari 5 (Cursi, Mariano, Nobile, Solazzo, Polito) l'emendamento proposto dal sindaco, acquisito agli atti di questo ente con prot.n.31348 del 30.12.2020, è approvato.

PRESIDENTE GAROFALO Aldo

Votiamo per l'emendamento della Consigliere Cursi.

Con voti favorevoli 4 (Cursi, Mariano, Nobile, Solazzo), astenuti 2 (Martina, Polito) contrari 9, l'emendamento, acquisito agli atti di questo ente con prot.n. 31368 del 30.12.2020, non è approvato.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che

a) Per l'anno 2015 l'Amministrazione comunale ha approvato i seguenti atti:

1. Con determinazione n. 166 del 10/04/2015 si è proceduto alla costituzione del fondo risorse decentrate di parte stabile e del fondo straordinario anno 2015;
2. Con deliberazione di Giunta Comunale n. 205 del 18/12/2015 e n. 209 del 22/12/2015 sono state impartite le direttive per l'integrazione della parte variabile del fondo 2015;
3. Con determinazione n. 611 del 23/12/2015 è stato costituito il fondo per le risorse decentrate di parte stabile, variabile e fondo straordinario anno 2015;
4. Con Deliberazione di Giunta Comunale n. 3 del 15/01/2016 è stata autorizzata la sottoscrizione del CCDI anno 2015;
5. **Con verbale nr. 25 del 5.12.2016 il revisore dei Conti del tempo revocava i precedenti verbali nr.19/2015 e nr. 01/2016. Le determinazioni nr.449 e 450 del 14.11.2016 sono revocate in assenza del parere del revisore il quale, quindi, non ha autorizzato, l'integrazione del fondo risorse decentrate di parte variabile dell'1,2% del monte salari 1997 di cui all'art. 15 c. 2 CCNL 1.4.99, per quanto espresso dal Revisore Unico dei Conti con verbale n. 2 del 18.11.2016".**

B) Per l'anno 2016 l'Amministrazione comunale ha approvato i seguenti atti:

1. Con determinazione n. 103 del 24.3.2016 si è proceduto alla costituzione del fondo delle risorse decentrate stabili di cui all'art. 31 commi 1 e 2 del CCNL 22.1.2004 e del fondo lavoro straordinario, demandando ad atto successivo la costituzione del fondo delle risorse decentrate variabili sulla base delle determinazioni della Giunta Comunale in ordine alla consistenza del fondo di parte variabile ex art. 15 comma 2 CCNL 1.4.1999;
2. Con deliberazione di Giunta Comunale n. 172 del 23/12/2016 sono state impartite le direttive per l'integrazione della parte variabile del fondo 2016;
5. Con determinazione n. 558 del 30/12/2016 è stato costituito il fondo per le risorse decentrate di parte stabile, variabile (compensi legali a carico di controparte) e fondo straordinario anno 2016

NON E' STATO SOTTOSCRITTO IL CCDI PARTE ECONOMICA PER L'ANNO 2016.

Come riportato nella deliberazione di Giunta Comunale n. 172/2016 è stato disposto "di NON autorizzare, pertanto, l'integrazione del fondo risorse decentrate di parte variabile dell'1,2% del monte salari 1997 di cui all'art. 15 c. 2 CCNL 1.4.99, per quanto espresso dal Revisore Unico dei Conti con verbale n. 21 del 18.11.2016".

C) Per l'anno 2017 l'Amministrazione comunale ha approvato i seguenti atti:

1. Con Determina n. 320 del 18/10/2017 è stata disposta la costituzione del Fondo per le Risorse Decentrate Stabili e del Fondo per Lavoro Straordinario - Anno 2017;

2. Con deliberazione di Commissario Straordinario n. 67 del 14/12/2017, adottata con i poteri della Giunta Comunale, ed integrata con deliberazione n. 82 del 28/12/2017, si documentava quanto di seguito:

“Vista la nota prot. n. 22095 del 14 dicembre 2017 con la quale il Responsabile dell’Area Risorse Umane, manifestava delle criticità afferenti:

- la soluzione del contenzioso pendente dinanzi al Giudice del Lavoro e promosso dalla quasi totalità dei dipendenti per ottenere in via giudiziale il riconoscimento del diritto alla produttività relativamente all’anno 2015;

- la mancata sottoscrizione del Contratto Collettivo Decentrato Integrativo di Lavoro parte economica – anno 2016;

- il mancato avvio delle trattative sindacali in riferimento all’esercizio 2017;

Dato atto che, in relazione alla complessità della situazione rilevata, con deliberazione del Commissario Straordinario n. 67 del 14/12/2017 adottata con i poteri della Giunta comunale il Responsabile dell’Area Risorse Umane è stato autorizzato a procedere al conferimento ad un’elevata professionalità esterna con competenze specifiche nella materia di un incarico di supporto per: 1. la prospettazione di una soluzione al contenzioso in essere sul decentrato anno 2015; 2. ricostruzione storica del fondo destinato al salario accessorio sia nelle costituzioni che nelle destinazioni sino all’anno 2017; 3. supporto gestione relazioni sindacali anno 2018;

Valutato al riguardo:

che la definizione della sessione negoziale di contrattazione integrativa 2017, per la quale ad oggi risulta costituito ed impegnato con determinazione n. 320 del 18.10.2017 il solo fondo di parte fissa, è inevitabilmente legata agli esiti dalla sottoscrizione a farsi del CCDI relativo al 2016 e quindi alla valutazione delle criticità a suo tempo poste a fondamento della mancata sottoscrizione del suddetto contratto, le quali risultano ampiamente documentate dalla copiosa corrispondenza agli atti dell’Ente;

che le problematiche pregresse sottoposte all’attenzione della gestione commissariale in riferimento alla gestione dei fondi della contrattazione decentrata impongono una doverosa ponderazione tra l’esigenza di definire entro la fine del corrente esercizio delle procedure di gestione dei fondi della contrattazione decentrata relative al 2015, 2016 e 2017 con i possibili rischi legati ad una errata quantificazione, destinazione e corresponsione di somme al personale e l’interesse pubblico ad individuare i percorsi amministrativi da attivare per portare a definizione le sessioni negoziali sospese solo all’esito dei risultati dell’attività di supporto esterno la cui acquisizione è stata autorizzata con la richiamata deliberazione commissariale n. 67/2017;

Considerate a tal fine:

- la complessità delle problematiche amministrative e contabili maturate nel corso delle annualità 2015 e 2016 in riferimento alla gestione dei fondi della contrattazione decentrata;

- la sussistenza di un contenzioso in atto promosso dal personale dipendente in relazione alla produttività 2015, che richiede un' oculata valutazione delle motivazioni a suo tempo poste dall'Amministrazione a base della costituzione in giudizio dell'Ente;

- la necessità di tutelare l'Ente da possibili implicazioni di responsabilità amministrativa ed erariale connesse ad una non corretta ricostruzione dei fondi e/o ad una non corretta individuazione dei presupposti legittimanti l'erogazione al personale dipendente di compensi di produttività e salario accessorio in genere;

Ritenuto prioritario, nell'interesse dell'Ente, attivare le azioni correttive tese al ripristino della corretta gestione dei fondi relativi alla contrattazione decentrata dal 2015 in poi solo all'esito dei risultati dell'attività di supporto esterno la cui acquisizione è stata autorizzata con la richiamata deliberazione commissariale n. 67/2017;

e pertanto si forniva indirizzo al Responsabile dell'Area Risorse Umane di dare corso alle attività finalizzate alla sottoscrizione dei contratti decentrati integrativi 2016/2017/2018 solo in seguito alla conclusione dei lavori di ricostruzione dei fondi decentrati degli anni pregressi, attività di supporto la cui acquisizione era stata già autorizzata con la richiamata deliberazione commissariale n. 67/2017".

Il Fondo 2017, costituito con determinazione n. 320/2017, tento conto che al 31/12/2017 non è stata autorizzata la sottoscrizione del CCDI parte economica per il medesimo anno, per la parte non erogata in 12.mi con riferimento alle prestazioni lavorative collegate alla presenza (turnazione, reperibilità ecc.) è confluito nell'avanzo vincolato Rendiconto 2017, come documentato dalla determinazione di riaccertamento ordinario approvata dal Segretario Generale.

Come documentato nella deliberazione di Commissario Straordinario n. 67 del 14/12/2017, adottata con i poteri della Giunta Comunale, ed integrata con deliberazione n. 82 del 28/12/2017 è stato disposto di non costituire il fondo di parte variabile.

NON E' STATO SOTTOSCRITTO IL CONTRATTO DECENTRATO 2017

D) Come già specificato, cCon verbale nr. 25 del 5.12.2016 il revisore dei Conti del tempo Dr. Palma revocava i precedenti verbali nr.19/2015 e nr. 01/2016, non autorizzando l'integrazione del fondo risorse decentrate di parte variabile dell'1,2% del monte salari 1997 di cui all'art. 15 c. 2 CCNL 1.4.99, e revocando l'autorizzazione alla sottoscrizione del Contratto Integrativo decentrato anno 2015.

E) In data 2.12.2016 con delibera nr. 167 la Giunta Comunale, preso atto del verbale nr. 21 del 18.11.2016 prot. 25060 del 22.11.2016 a firma dell' Organo di Revisione, deliberava di demandare al Funzionario Responsabile del servizio del personale tutti gli adempimenti necessari per la conclusione dell'iter procedurale relativo al ciclo della Performance dell'esercizio 2015, giusta delibera di G.C. n. 205/2015 e n. 3/2016;.

F) Tre giorni dopo il Dr. Palma, revisore dei conti del tempo, revocava i pareri resi sul decentrato 2015, per cui, tenendo conto di quanto disposto dall'art. 40 del D.lgs. 165/2001, non poteva procedersi alla erogazione di somme in favore dei lavoratori dipendenti, sino al momento in cui si fosse ristabilita la legalità, acquisendo l'autorizzazione dell'organo di revisione e/o dell'O.I.V. anche in merito alla integrazione del fondo risorse decentrate di parte variabile (nella misura del predetto 1,2% del monte salari 1997), e procedendo poi alla sottoscrizione di un nuovo contratto decentrato 2015 (sul quale poi nuovamente acquisire il parere del revisore. In caso di mancato accordo con i sindacati, Aran indica il percorso da seguire), si porcedeva alla revoca in autotutela delle deermine 449 e 450/2016.

G) Ai sensi dell'art. 40 del D. Lgs. 165/2001, infatti, l'utilizzo del fondo (e quindi, tra le altre voci, la

produttività) non risultava aver ottenuto la relativa copertura finanziaria in assenza dell'autorizzazione all'incremento della parte variabile del fondo, ed in assenza peraltro di un positivo parere del revisore sull'intero contratto decentrato. Tale lacuna, come peraltro verificatosi per l'anno 2016 e 2017, non consentiva l'erogazione ex lege di somme sino al momento in cui si fosse proceduto alla nuova sottoscrizione (od alla unilaterale adozione) del contratto integrativo (tanto riguarda l'anno 2015, sebbene con un contratto sottoscritto ma privo di effetti, ma anche il 2016 ed il 2017 in relazione ai quali non vi è contratto sottoscritto).

H) In autotutela il responsabile di Area 1 adottava atto nr. 471/2016 con cui determinava di:

1. *procedere a revoca in autotutela delle determinazioni nr. 449 e 450 del 14.11.2016;*
2. *di avviare in autotutela, anche a seguito di atto di indirizzo della Giunta Comunale, di concerto con il Segretario Generale, l'Ufficio legale, l'Organismo Indipendente di valutazione (dott. Andrea Potenza) e il Revisore Unico dei Conti (dott. Antonio Palma) il procedimento di verifica della corretta costituzione del fondo delle risorse decentrate relativo all'esercizio 2015 in ordine alla sussistenza dei presupposti legittimanti l'incremento dello stesso e il suo utilizzo prima di procedere alla successiva erogazione, se dovuta, dei compensi di produttività relativi alla retribuzione di risultato delle O.P. e della produttività individuale dei dipendenti dell'ente;*
3. *di comunicare il presente atto, nelle forme di legge, alla Giunta Comunale, al Segretario Generale – d.ssa Ivana PELUSO, al Responsabile dell'Ufficio Legale (avv. Guido Massari), all'Organismo Indipendente di valutazione (dott. Andrea Potenza) e al Revisore Unico dei Conti (dott. Antonio Palma).*
4. *Di comunicare il presente atto alle RR. SS. UU.*

I) Con deliberazione di Commissario Straordinario n. 67 del 14/12/2017, veniva disposto quanto sopra riportato, ed in esecuzione della stessa il Dr. Leo, Segretario del tempo e responsabile di area al momento dell'adozione dell'atto, stabiliva quanto segue: *“In esecuzione delle direttive impartite con deliberazioni commissariali n° 67/2017 e n° 82/2017:*

1) Di approvare la procedura di affidamento descritta in premessa, dando atto, ai sensi dell'art. 192 del TUEL e dell'art. 32 del D.Lgs. n. 50/2016:

a) che il fine che si intende soddisfare con il contratto è quello di: 1. Fornire una prospettazione circa il contenzioso in essere sul decentrato anno 2015; 2. definire la ricostruzione storica del fondo destinato al salario accessorio sia nelle costituzioni che nelle destinazioni sino all'anno 2017; 3. Supportare l'ente nella gestione delle relazioni sindacali anno 2018;

b) che il servizio richiesto deve essere fornito alle condizioni di cui all'offerta presentata tramite piattaforma Consip all'esito della trattativa diretta n° 373106/2017 avviata sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione;

c) che l'acquisizione della richiamata fornitura è effettuata mediante affidamento diretto previa trattativa con un solo operatore economico preceduta da indagine di mercato, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a) del d.lgs 50/2016;

d) che ai sensi dell'art. 32, comma 14, del d.lgs 50/2016 il contratto sarà stipulato telematicamente in forma digitale sulla piattaforma MEPA;

2) Di affidare alla ditta “Publika Servizi” srl da Viadana (MN) – P.Iva 02476850207 il servizio di supporto specialistico per la gestione della contrattazione decentrata 2016/2017/2018 alle condizioni di cui all'offerta presentata tramite piattaforma Mepa e qui allegata sub “A”,....

L) Il procedimento, stante la sua complessità, non perveniva a conclusione, per cui i dipendenti del Comune di San Pietro V.co (ad eccezione di pochi), nell'anno 2017, proponevano innanzi al Giudice del Lavoro del Tribunale di Brindisi ricorso per decreto ingiuntivo, per ottenere il riconoscimento delle

somme spettanti a titolo di produttività, riferite all'anno 2015, portando a fondamento della richiesta le determine di liquidazione della produttività 2015 oggetto di revoca/sospensione giusta atto di determina nr. 471/2016.

M) Nonostante la nullità abbracciasse l'intero contratto, oltre che l'integrazione della parte variabile del fondo, e di tanto tutte le parti fossero consapevoli, con delibera nr. 33 del 28.2.2017, la Giunta del tempo, nella premessa evidenziava la predetta nullità (e faceva proprio il parere Aran in ordine agli adempimenti da avviare), ma approvava contestualmente il disciplinare di incarico al legale individuato per difendere le ragioni dell'Ente contro i dipendenti, limitando tuttavia la sua azione, secondo quanto previsto nell'art. 1 del predetto disciplinare, alla proposizione di opposizione al **“ricorso di cui in narrativa promosso dai dipendenti comunali meglio descritti nella Deliberazione di G.C. n. _____ del _____ e promuovere istanza al fine di far dichiarare la nullità della clausola contrattuale di parte economica relativa agli incentivi di produttività collegati agli obiettivi di performance”**. La nullità/inefficacia del Contratto decentrato 2015, in quel momento, investiva non solo la clausola contrattuale inerente la produttività, con riferimento alla performance, ma soprattutto gli importi da destinare a produttività, venendo a mancare l'integrazione del fondo parte stabile (a seguito della revoca del parere dell'organo di revisione); avrebbe poi dovuto attivarsi il giudizio di nullità dell'intero contratto collettivo, qualora le OO.SS. non avessero inteso, a conteggi effettuati, sottoscrivere un nuovo contratto collettivo con la rimodulazione del fondo parte stabile e variabile.

N) venivano emesse le prime sentenze del Tribunale di Brindisi, in data 15.1.2019, a firma della Dr.ssa Forestiere, con le quali di fatto il Giudice riteneva definito il ciclo della performance alla luce dei provvedimenti adottati (l'OIV aveva adottato atto in tal senso con prot. 18725/2016 fatto proprio dalla Giunta Comunale con delibera 153/2016), rimarcando tuttavia che non risultavano violati i vincoli dei contratti nazionali, in termini di oneri non previsti, si da rendere applicabile l'art. 40 comma 3 quinquies del T.U. 165/2001, compensando le spese di lite. Non era stato posto alla attenzione del Giudice, in esecuzione del disciplinare, che la revoca del parere investiva anche l'integrazione del fondo che incideva sulla produttività in termini di quantificazione della stessa, e che mancava il parere sull'intero contratto decentrato non applicabile ed eseguibile in assenza di nuova sottoscrizione previo acquisizione di nuovo parere del revisore dei conti;

O) La premessa discorsiva che dettaglia fatti ed avvenimenti, deve integrarsi con parte di alcune pronunce della Corte dei Conti sul punto, che consentono di chiarire, ove mai necessario, i termini del problema. In particolare:

*“L'impegno di spesa, connesso al fondo, può essere adottato solo con la sottoscrizione della contrattazione integrativa, difatti **“...se la costituzione del fondo si atteggia quale presupposto per la costituzione del vincolo sul risultato di amministrazione, la sottoscrizione del contratto decentrato è il presupposto necessario ed indispensabile per l'erogazione delle risorse, in quanto ne rappresenta il titolo giuridico legittimante”** (vd. deliberazione della Sezione regionale di controllo per il Lazio, n. 7/2019/PAR).*

La corretta gestione delle risorse destinate alla contrattazione decentrata passa attraverso tre fasi “obbligatorie e sequenziali” (vd. deliberazione Sezione regionale di controllo per il Veneto, n. 263/2016/PAR; deliberazione Sezione regionale di controllo per il Friuli-Venezia Giulia n. 29/2018/PAR; deliberazione Sezione regionale di controllo per la Puglia n. 164/2018/PAR; Sezione regionale di controllo per il Molise n. 15/2018/PAR) che “..solamente nel caso in cui nell'esercizio di riferimento siano adempiute correttamente tutte e tre le fasi, le risorse riferite al “Fondo” potranno essere impegnate e liquidate...La prima fase consiste nell'individuazione in bilancio delle risorse. A tale proposito si evidenzia che a finanziare il “Fondo” contribuiscono le risorse stabili così definite in quanto

sono risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità (le principali fonti di alimentazione delle risorse stabili sono gli incrementi fissati dai CCNL) e le risorse variabili che, a differenza delle prime, hanno valenza annuale (tali risorse sono finanziate di anno in anno dall'ente sulla base di una valutazione delle proprie capacità di bilancio). **La seconda fase** consiste nell'adozione dell'atto di costituzione del fondo che ha la funzione di costituire il vincolo contabile alle risorse e svolge una funzione ricognitiva in quanto è diretta a quantificare l'ammontare delle risorse. **Tale atto...** deve essere formale e di competenza del dirigente e, inoltre, **deve essere sottoposto a certificazione da parte dell'organo di revisione**. **La terza ed ultima fase consiste nella sottoscrizione del contratto decentrato annuale** che, secondo i nuovi principi della competenza finanziaria potenziata, costituisce titolo idoneo al perfezionamento dell'obbligazione. Infatti alla sottoscrizione della contrattazione integrativa si impegnano le obbligazioni relative al trattamento accessorio e premiante (registrazione), imputandole contabilmente agli esercizi del bilancio di previsione in cui tali obbligazioni scadono o diventano esigibili...solamente nel momento in cui si completa l'iter appena descritto l'ente può impegnare il fondo e può pagare secondo il principio della competenza potenziata (esigibilità)..."

..... Sulla previsione di cui all'articolo 17, comma 5, del CCNL 1.4.1999, si è pronunciata l'ARAN (con parere n. 23668 del 30 ottobre 2012) stabilendo che le suddette risorse, seppur alimentate dalla componente stabile del Fondo non integralmente utilizzata in anni precedenti, costituiscono, in ogni caso, risorse variabili del Fondo, giacché trattasi di somme disponibili "una tantum, [il cui utilizzo è] consentito cioè solo nell'anno successivo a quello in cui le risorse disponibili non sono utilizzate e, comunque, si traduce in una implementazione delle sole risorse variabili che, come tali, non possono essere confermate o comunque stabilizzate negli anni successivi" (nello stesso senso, il Ministero dell'economia e delle finanze ha chiarito che trattasi di risorse di natura variabile, costituendo "un mero trasferimento temporale di spesa di somme già in precedenza certificate"; sulla medesima previsione contrattuale, vd. anche deliberazione Sezione regionale di controllo per l'Emilia-Romagna n. 280/2013/PAR). Peraltro, si ricorda che, sempre secondo l'ARAN, le risorse di parte variabile sono "quelle che gli enti possono prevedere e quantificare, in relazione ad un determinato anno, previa valutazione della propria capacità di bilancio (nonché dei vincoli del rispetto del patto di stabilità interno e dell'obbligo di riduzione della spesa, per gli enti che vi sono tenuti)..le risorse di cui si tratta, ove non utilizzate per le specifiche finalità cui sono destinate nell'anno nel quale sono stanziare (per il mancato o solo parziale raggiungimento degli obiettivi stabiliti ed in relazione ai quali si è proceduto all'incremento delle risorse variabili), nello stesso anno diventano economie di bilancio e tornano nella disponibilità dell'Ente".

Da ultimo, si evidenzia che, come statuito nella deliberazione della Sezione regionale di controllo per la Puglia n. 164/2018/PAR (che riprende i contenuti della deliberazione n. 29/2018/PAR della Sezione regionale del Friuli Venezia Giulia), in merito alla "possibilità di considerare le somme riguardanti il "Fondo" come residui di fondo da trascinare nella CCDI degli anni successivi o, in alternativa, economie di bilancio, soccorre l'orientamento ormai pacifico di questa Sezione che ha già affrontato la tematica precisando che **"nel caso di mancata costituzione del fondo nell'anno di riferimento, le economie di bilancio confluiscono nel risultato di amministrazione, vincolato per la sola quota del fondo obbligatoriamente prevista dalla contrattazione collettiva nazionale"** (cfr. Sezione Controllo per il Molise, deliberazione n. 218/2015/PAR, n. 166/2017/PAR e Sezione Controllo per il Veneto, n. 263/2016/PAR). Ne consegue, pertanto, che la sola quota stabile del "Fondo", in quanto obbligatoriamente prevista dalla contrattazione collettiva nazionale, confluisce nell'avanzo vincolato e potrà essere spesa nell'anno successivo; diversamente, le risorse variabili restano definitivamente acquisite al bilancio come economie di spesa. Giova da ultimo evidenziare come le risorse trasportate, ancorché di parte stabile, debbono essere qualificate, nel fondo degli anni successivi, come risorse a carattere strettamente variabile, con espresso divieto, quindi, di utilizzarle per finanziare impieghi fissi e continuativi (cfr. parere MEF del 24 gennaio 2013)..". Posto quanto sopra, la Sezione non può che

aderire all'orientamento predetto, secondo cui, in caso di mancata costituzione del Fondo nell'anno di riferimento, confluisce nell'avanzo vincolato soltanto la quota stabile del Fondo, "in quanto obbligatoriamente prevista dalla contrattazione collettiva", confermando, peraltro, che rientrano nell'ambito delle risorse variabili del Fondo quelle di cui all'articolo 67, comma 3, lett. e) del CCNL del 21 maggio 2018, nonché quelle non integralmente utilizzate in anni precedenti. In altre parole (vd. deliberazione della Sezione regionale di controllo per il Lazio, n. 7/2019/PAR) "possono fissarsi i seguenti principi orientativi: - la mancata costituzione del fondo nell'anno di riferimento salva esclusivamente la componente stabile dei fondi; - in coerenza con le indicazioni dell'Aran, le risorse variabili non possono stabilizzarsi e, quindi, le stesse andranno in economia di bilancio, perdendo l'Ente -in via definitiva- la loro possibile utilizzazione; - non miglior sorte hanno anche le economie dei fondi degli anni precedenti, le quali, non essendo incluse nella costituzione del fondo non potranno più essere utilizzate (sul punto già Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per il Molise, nella deliberazione n. 161/2017)". (LOMBARDIA/386/2019/PAR) Corte conti Liguria del 11.12.2020 nr. 109 Ne deriva che la lettera a) del paragrafo 5.2. del Principio contabile allegato 4/2, nella parte in cui (terzo trattino) detta le regole di imputazione delle spese relative al trattamento accessorio e premiante, in generale e con particolare riferimento alle ipotesi in cui sia mancata nell'esercizio la costituzione del fondo, deve necessariamente riferirsi alle sole risorse di parte stabile non utilizzate per l'erogazione di compensi afferenti al trattamento fondamentale (es. progressioni economiche) o di compensi accessori di natura fissa e continuativa (es. indennità di comparto), dovendo in tal senso delimitarsi, per ragioni sistematiche, il riferimento alla "sola quota del fondo obbligatoriamente prevista dalla contrattazione collettiva nazionale". Ai fini della disciplina della fattispecie concreta, deve aggiungersi che un ulteriore limite all'obbligo di vincolare, a distanza di più esercizi finanziari, una quota del risultato di amministrazione in mancanza di costituzione del fondo per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività sorge nei casi in cui l'omissione si protragga oltre l'esercizio successivo e non risulti accertata la sottoscrizione di precedenti contratti collettivi integrativi di cui si possa predicare l'eventuale ultrattività. In tali casi, infatti, non può evidentemente prospettarsi la tesi secondo cui, fino alla stipula di un nuovo contratto collettivo integrativo, il precedente continui ad esplicare i suoi effetti, per la parte non in contrasto con nuove disposizioni negoziali. Né può contestarsi che, di regola, gli effetti degli istituti disciplinati ex novo dal contratto integrativo possano legittimamente decorrere solo dalla data di stipula di quest'ultimo: principio confermato dal nuovo C.C.N.L. di comparto del 21 maggio 2018, che ha introdotto nuove indennità, ne ha disciplinato altre in misura sostanzialmente diversa e, soprattutto, quando ha inteso introdurre una deroga, l'ha espressamente codificata (art. 16, comma 7, in materia di "Progressione economica all'interno della categoria", ove peraltro è posto un limite anche alla prevista retroattività, che non può risalire oltre il 1° gennaio dell'anno nel quale è sottoscritto il contratto integrativo che ne prevede l'attivazione).

P) Si ritiene altresì utile riportare poi in delibera quanto deciso da recentissime sentenze dei Giudici del lavoro con riguardo all'applicabilità alla astratta fattispecie di cui è causa dell'art. 2033 c.c., confermativa peraltro della granitica giurisprudenza contabile, secondo cui "**Il recupero di somme indebitamente erogate dalla p.a. ai propri dipendenti ha carattere di doverosità e costituisce esercizio di un vero e proprio diritto soggettivo a contenuto patrimoniale, non rinunziabile ai sensi dell'art. 2033 c.c., in quanto correlato al conseguimento delle finalità di pubblico interesse, cui sono istituzionalmente destinate le somme indebitamente erogate; il relativo provvedimento richiede una specifica motivazione, essendo essa insita nell'avvenuto accertamento della non spettanza degli emolumenti percepiti, né occorre una comparazione tra gli interessi coinvolti, non vertendosi in ipotesi di interessi sacrificati se non sotto il limitato aspetto delle esigenze di vita del debitore**" (T.A.R. Campobasso - Molise 12 gennaio 20113).

Q) La Corte di Appello di Bologna, con recentissima sentenza del 1.10.2020, ha evidenziato, tra le altre cose, in un caso che comprendeva anche la fattispecie come quella che ivi interessa, che "**l'attribuzione è**

supportata da un animus donandi e quindi costituisce una liberalità del datore di lavoro - il che ovviamente è consentito solo nel lavoro privato - oppure ricorre un indebito oggettivo ex art. 2033 c.c. con la conseguenza che il datore di lavoro potrà procedere alla ripetizione dell'indebito fornendo la prova dell'avvenuto pagamento e dell'assenza di un titolo idoneo a giustificarlo, come afferma la giurisprudenza della Suprema Corte secondo la quale "Il principio di intangibilità della posizione economica acquisita dal lavoratore subordinato postula per la sua operatività la spettanza del trattamento economico per legge o per contratto e, pertanto, non è applicabile nel caso di indebite erogazioni economiche di cui abbia beneficiato il lavoratore per errore del datore di lavoro, con la conseguenza che quest'ultimo, nel limite del termine prescrizionale, può agire per la loro restituzione (Cassazione 4 maggio 1991, n. 4893). Questo sul piano generale, perché nel lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni il datore di lavoro non "può" ma "deve" procedere alla ripetizione dell'indebito in quanto, trattandosi di denaro pubblico, la ripetizione delle somme corrisposte sine titolo al dipendente costituisce per l'Amministrazione l'esercizio di un diritto soggettivo a carattere patrimoniale non rinunciabile (Cass. 8338/2010 e n. 29926/2008; Cons. di Stato n. 290/2008, n. 561/2008). Con riguardo all'argomento degli appellanti che evidenzia la buona fede del percipiens, la tutela dell'affidamento e la non riconoscibilità dell'errore, si osserva che la buona fede del percipiens nel ricevimento di emolumenti non dovuti, resta del tutto irrilevante (cfr. C. Stato, sez. IV, 22-09-2005, n. 4983: "Nel caso di indebita erogazione di denaro ad un pubblico dipendente, la buona fede non è di ostacolo all'esercizio, da parte dell'amministrazione, del diritto di ripetere le relative somme ai sensi dell'art. 2033 c.c., essendo il recupero (salve le modalità, che non devono essere eccessivamente onerose per il dipendente che subisce il recupero) di regola un atto dovuto e privo di valenza provvedimentoale e nell'adozione degli atti di recupero l'amministrazione non è tenuta a fornire una specifica motivazione, essendo sufficiente che siano chiarite le ragioni per le quali il percipiente non aveva diritto alla somma che gli è stata corrisposta per errore" (Cfr. anche Cons. Stato, sez. VI 24.06.2006, n. 4053; C. Stato, sez. IV, 12-05-2006, n. 2679; C. Stato, sez. VI, 02-05 - 2006, n. 2436. Cons. Stato, sez. IV, 27.12.2004, n. 8233).

R) A seguito delle pronunce del Tribunale, e tenendo conto di quanto statuito dal Giudice ai fini della performance, della tutela dei diritti dei dipendenti da valutare in un ambito di legittimità degli atti, rappresentando la ricostruzione dei fondi in esecuzione della delibera del Commissario prefettizio un aspetto dirimente nella vicenda (non trascurando gli effetti disastrosi per i dipendenti di una declaratoria di nullità del contratto integrativo decentrato 2015), tutti i dipendenti con i rispettivi legali, e la parte pubblica, sottoscrivevano nel 2019, atto di transazione, in esecuzione di delibera di Giunta Comunale nr. 58 del 14.3.2019, in virtù del quale il Comune procedeva a corrispondere, in via anticipata ed in esecuzione del decreti ingiuntivi, e salvo conguagli, le somme quantificate come produttività anno 2015 ed oggetto di contenzioso, concordando la chiusura del procedimento all'esito della definizione dei procedimenti alla verifica della corretta costituzione dei fondi risorse decentrate anni 2015, 2016, 2017, 2018. La consapevolezza che quanto sopra riportato in ordine alla gestione del contratto decentrato anni 2016 e 2017 poteva consentire la chiusura di tutti e tre i contratti effettuando i necessari conguagli tra le voci di produttività da spalmare negli anni, e la necessità, nel rispetto delle pronunce sopra richiamate e delle ulteriori emesse, di rispettare le tre fasi procedurali prima di procedere alla definizione dell'intero procedimento solo una volta acclarati i fondi per come costituiti negli anni. Al nr. 4 della premessa della transazione veniva disciplinato anche il mancato rispetto dei tempi di esecuzione ed applicazione dell'accordo, specificando che, in tal caso *"...il pagamento si riterrà effettuato in esecuzione dei decreti ingiuntivi e con animo di rivalsa da parte del Comune, all'esito della definizione dei giudizi pendenti"*, e che qualora dalla verifica dei fondi pregressi *"...dovessero risultare somme a credito od a debito dei dipendenti, si procederà, se e quando sarà ultimato il procedimento, ai relativi conguagli"*. Niente applicazione quindi del c.d. provvedimento "Salva Roma", ma semplice restituzione delle somme. Il procedimento di verifica dei fondi si è definito, ed ha ottenuto il parere anche del revisore dei conti, e

già da giugno era emerso che per l'anno 2015, prescindendo dalla integrazione dell'1,2% revocata dal precedente revisore, il fondo risultava costituito in eccesso, per cui la produttività non avrebbe potuto erogarsi nelle quantificazioni poste a fondamento delle richieste di decreto ingiuntivo e delle stesse sentenze emesse a gennaio del 2019.

Il contenuto dell'accordo era legato alla concorde consapevolezza della rilevanza di eseguire la verifica della correttezza dei conteggi dei fondi risorse decentrate (nel rispetto del provvedimento del Commissario Prefettizio), andando i risultati ad incidere sull'importo spettante ai dipendenti sulla parte di fondo che finanzia la produttività, definendo peraltro anche gli aspetti sospesi relativi al contratto 2015 (dalla integrazione del fondo, non autorizzata dal revisore del tempo, alla nuova sottoscrizione del decentrato, previa acquisizione parere del revisore).

S) L'accordo transattivo e le ragioni che hanno sotteso la sua sottoscrizione, diveniva del resto fonte normativa, perché inserito nel contratto integrativo decentrato anno 2018 (c.d. contratto ponte), ed in quello sottoscritto a dicembre 2019, nei quali si conveniva che solo all'esito della esatta ricostruzione dei fondi si sarebbe potuta erogare la produttività (e definire quindi gli importi spettanti anche per l'anno 2015).

T) Le difficoltà nel ricostruire i fondi per gli anni pregressi sono state enormi, avendo i conteggi ripercorso cedolini dei dipendenti, partendo dall'anno 1999 che a sua volta faceva riferimenti a dati degli anni ottanta: in concreto si è dovuto lavorare riprendendo cedole di stipendio, delibere, conteggi involgenti quasi 30 anni di fondi. Di tanto tutti erano consapevoli, parte sindacale e dipendenti, per cui, come sopra indicato, la necessità di definire il calcolo dei fondi divenne clausola di accordo contrattuale oltre che transattivo. La completa ricostruzione dei fondi è stata definita in data 14.12.2020, grazie a risorse interne dell'Ente e con un risparmio notevole considerando che il Mepa poneva a disposizione onerose professionalità esterne che in ogni caso avrebbero dovuto partire dai conteggi predetti, limitandosi ad effettuare la ricostruzione giuridica rispetto alla quale le professionalità dell'Ente non sono seconde ai tecnici esterni;

U) E' necessario, sempre per una corretta qualificazione della buona fede delle parti interessate alla vicenda, evidenziare **che a tutt'oggi l'Ente Comune non ha ricevuto un solo atto notificato dai legali dei dipendenti, o da questi ultimi di persona, di messa in mora e/o di comunicazione della volontà di risolvere l'accordo transattivo**; tale determinazione non è stata trasfusa, per quanto riferito dal legale del Comune e rilevabile da un verbale ottenuto in copia, nei verbali di udienza, per cui da un lato, giuridicamente per l'Ente, la transazione era ancora efficace, dall'altro i dipendenti hanno introitato le cause a sentenza, dimostrando, con comportamento concludente mai formalizzato, di non voler mantenere fede a quanto concordato in via conciliativa volto solo ed esclusivamente a definire nell'ambito della legalità e rispetto di principi consacrati da norme e sentenze il procedimento. Ma di tanto non si è mai notiziato l'Ente (nel 2019 è stato sottoscritto Contratto decentrato contenente analoga previsione di cui al contratto 2018).

In luogo di attendere una convocazione per sottoscrivere nuovo decentrato e dare seguito alla transazione, al contratto integrativo decentrato 2018 e 2019 (divenuto fonte normativa), nel giudizio una dipendente, per il tramite del suo difensore, dapprima concordava un rinvio della causa con il legale del Comune, ma poi depositava le note di trattazione scritta (il Covid-19 non consentiva la trattazione in presenza), omettendo di comunicare al Giudice di aver ricevuto già le somme di cui al decreto ingiuntivo, della esistenza della transazione, per cui la Dr.ssa Forestiere, ritenendo in sentenza che nulla fosse accaduto dalle prime pronunce del gennaio 2019 in poi, condannava l'Ente al pagamento delle spese e competenze del giudizio di merito. E' emblematico che il Giudice con la sentenza oggi oggetto di riconoscimento di debito fuori bilancio abbia evidenziato a pag. 3 della statuizione giudiziale che **"Peraltro è appena il caso**

di osservare come, nonostante siano trascorsi oltre quattro anni dall'adozione della determinazione n. 471, parte opponente non ha allegato l'esito di tale procedimento di verifica né risulta che le oo.ss. siano state riconvocate per la rinegoziazione del ccdd". Nei confronti del legale della dipendente è stato richiesto l'avvio di procedimento disciplinare innanzi all'Organo previsto dalla normativa forense, ed è stata proposta impugnazione avverso la sentenza predetta innanzi alla competente Corte di Appello. Con la richiesta del pagamento delle spese e competenze di lite, oggetto della presente pronuncia, il dipendente non può certamente più ritenersi in buona fede, pur rappresentando la pretesa di pagamento una legittima richiesta in quanto riveniente da sentenza provvisoriamente esecutiva. Analogo discorso deve effettuarsi con riferimento agli altri due giudizi patrocinati dal medesimo legale, che ha introitato le cause a sentenza e sono dovuti quindi gli onorari come liquidati dal Giudice: hanno tutti, ed in particolare il dipendente che da anni svolge funzioni sindacali, consapevolezza che:

- 1) Opera la nullità prevista dall'art. 40 summenzionato;
- 2) Manca il parere dell'organo di revisione sull'intero contratto decentrato, e quindi sulla costituzione del fondo risorse decentrate 2015 e sul suo utilizzo;
- 3) Manca il parere sulla integrazione del fondo risorse variabili;
- 4) Dai conteggi è emerso che il Fondo anno 2015 è stato costituito con importi maggiori rispetto a quelli risultanti dalla corretta ricostruzione oggetto di parere favorevole del revisore dei conti;
- 5) Se non si revoca e sottoscrive nuovo decentrato 2015 non può darsi efficacia ad un atto che ha visto la revoca, sebbene a posteriori, del parere a suo tempo favorevole del revisore dei conti. Tanto a prescindere dalle motivazioni della revoca, giuste o errate che siano, dovendosi ex lege acquisire il nuovo parere sul contratto integrativo decentrato 2015;
- 6) Non poteva riconvocarsi la delegazione trattante per definire il contratto 2015 prima della definizione del procedimento sulla corretta quantificazione e costituzione dei fondi risorse decentrate per il collegamento innegabile esistente tra i vari anni interessati alla verifica;
- 7) I dipendenti hanno ritenuto inefficace per decorso del termine concordato, senza comunicare tale determinazione, quanto oggetto di transazione e di accordo nella parte normativa del decentrato 2018 e 2019;

8) I dipendenti pur consapevoli di dover restituire le somme hanno introitato le cause a sentenza ed oggi richiedono il riconoscimento delle spese e competenze legali.

Le somme richieste in ingiunzione nel 2017 oggettivamente, secondo quanto scritto da fiumi di sentenze della Corte dei Conti, e da Corti di legittimità e merito, non competono ai singoli dipendenti, tanto che si è dato mandato al legale di proporre appello avverso le sentenze emesse nel 2020.

V) Con atto di Giunta si è fornito atto di indirizzo al Segretario di convocare le parti sindacali sulla proposta di decentrato 2015 da sottoscrivere tenendo conto dei nuovi importi conteggiati a seguito della revisione dei fondi, e, in caso di disaccordo, di nominare legale al fine di impugnare per nullità il contratto 2015 con tutte le conseguenze che scaturiscono.

Z) Nelle more di tanto deve procedersi al riconoscimento del debito fuori bilancio relativo alle tre sentenze notificate dall'Avv. Carlo Caniglia, anticipatorio delle spese e competenze legali, per conto dei dipendenti D.B, C.P. e E.F.

I requisiti di carattere generale che deve avere il debito per essere riconosciuto sono quelli:

- della *certezza*, cioè che esista effettivamente un'obbligazione a dare, non presunta ma inevitabile per l'ente;

- della *liquidità*, nel senso che sia individuato il soggetto creditore, il debito sia definito nel suo ammontare, l'importo sia determinato o determinabile mediante una semplice operazione di calcolo aritmetico;
- della *esigibilità* cioè che il pagamento non sia dilazionato da termine o subordinato a condizione;
- che la delibera di riconoscimento, sussistendone i presupposti previsti dall'art. 194 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i., costituisce un atto dovuto e vincolato per l'Ente (cfr. *ex plurimis*, Consiglio di Stato sentenza n. 6269 del 27 dicembre 2013) e deve essere realizzato previa idonea istruttoria che, in relazione a ciascun debito, evidenzi:
 - le modalità di insorgenza;
 - di quantificazione;
 - le questioni giuridiche che vi sono sottese;
- che ai sensi dei vigenti principi contabili, la disciplina legislativa di cui al capo IV del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i., in quanto finalizzata alla migliore applicazione, in materia di gestione degli enti locali, dei principi di veridicità, trasparenza ed equilibrio di bilancio, obbliga i singoli enti, in presenza di tutti i presupposti disciplinati dalla norma, ad adottare con tempestività i provvedimenti di riconoscimento dei debiti fuori bilancio, onde evitare, la formazione di ulteriori oneri aggiuntivi a carico dell'ente come eventuali interessi o spese di giustizia;
- che nel caso di sentenza esecutiva nessun margine di apprezzamento discrezionale è a carico del Consiglio Comunale, il quale con la deliberazione di riconoscimento del debito fuori bilancio, esercita una mera funzione ricognitiva non potendo in ogni caso impedire il pagamento del relativo debito. E' stato infatti autorevolmente chiarito dalla giurisprudenza contabile formatasi in materia che: *"Il preventivo riconoscimento del debito da parte dell'Organo consiliare risulta necessario anche nell'ipotesi di debiti derivanti da sentenza esecutiva, per loro natura caratterizzati da assenza di discrezionalità per via del provvedimento giudiziario a monte che, accertando il diritto di credito del terzo, rende agevole la riconduzione al sistema di bilancio di un fenomeno di rilevanza finanziaria maturato all'esterno di esso. Anche in questi casi, infatti, l'avvio del procedimento di spesa ex art. 183 e segg. del Tuel postula, già sul piano logico, una positiva valutazione dell'Organo consiliare sulla sussistenza dei presupposti di riconoscibilità, sulle cause ed eventuali responsabilità connesse, nonché sulle misure correttive tese ad evitare il reiterarsi delle anomalie oggetto di soccombenza giudiziale. Rispetto a tale complesso di autorizzazioni di spesa l'attività gestionale, affidata dalla legge ai dirigenti, rappresenta espressione di un momento necessariamente successivo e, quindi, inevitabilmente consequenziale rispetto alla decisione dell'Organo cui è intestata la responsabilità politica dell'azione amministrativa"* (Deliberazione n. 80/2015/PAR Sez. di controllo Regione Sicilia).
- che la natura della deliberazione consiliare in questione non è propriamente quella di riconoscere la legittimità del debito, che è contestato ed oggetto di giudizio innanzi alla Corte di Appello di Lecce (con riferimento alla sentenza riguardante D.B.) e sarà impugnata con riferimento agli altri dipendenti (C.P. e F.E.) ma deriva da sentenza esecutiva ope legis, bensì di ricondurre al sistema del bilancio un fenomeno di rilevanza contabile (il debito da sentenza) che è maturato all'esterno dello stesso (sul cui contenuto l'Ente non può incidere) e di verificare la sua compatibilità al fine di adottare i necessari provvedimenti di riequilibrio finanziario. *"La giurisprudenza della Corte dei Conti ha già avuto modo di evidenziare la sostanziale diversità tra la fattispecie concernente le sentenze esecutive e le altre fattispecie previste dall'art. 194 TUEL. Tuttavia ritiene il Collegio che in mancanza di una disposizione che preveda una disciplina specifica e diversa per le sentenze esecutive, non è consentito discostarsi dalla stretta interpretazione dell'art. 194 TUEL ai sensi del quale il riconoscimento del debito avviene, prima del*

pagamento, con atto di Consiglio comunale. Quanto sopra in considerazione del fatto che in tutte le fattispecie previste dall'art. 194 TUEL la delibera di Consiglio serve per ricondurre all'interno del sistema del bilancio un fenomeno di rilevanza finanziaria che è maturato al di fuori delle normali procedure di programmazione e di gestione delle spese. Ovviamente una precedente allocazione in bilancio di risorse finanziarie per fronteggiare passività derivanti da potenziali sentenze di condanna avrà un impatto diverso rispetto all'ipotesi in cui non sia stato effettuato alcun accantonamento" (Sezione di Controllo Puglia Del. 9/PAR/2012, Sez. di Controllo Campania Del./Par. 22/2009).

ATTESO che attraverso il riconoscimento del debito liquidato in sentenza il Comune si adegua meramente alle statuizioni della sentenza esecutiva, nella valutazione dell'interesse pubblico di non gravare il debito dei maturandi accessori, in quanto il riconoscimento della legittimità del debito risulta un necessario incombente, essendo imposto dall'art. 194 citato per l'adeguamento del debito fuori bilancio, fermo ed impregiudicata l'attività di rivalsa all'esito del giudizio di appello e di quanto stabilito con la transazione non più efficace, tanto per sorte capitale che per spese e competenze di lite;

CONSIDERATO:

- che l'Avv. Caniglia ha notificato tutte e tre le sentenze al Comune di San Pietro Vernotico ai fini del decorso del termine entro cui effettuare il pagamento, per cui deve procedersi al riconoscimento del debito fuori bilancio; - che, con riferimento al credito vantato dall'Avv. Carlo Caniglia, come dallo stesso quantificato con pec prot. nr. 30472 del 18.12.2020, ammonta:

- con riferimento al procedimento nr. 3043/2017

competenze D.I. e merito	1580,00
spese generali 15%	<u>237,00</u>
	1817,00
c.p. 4%	<u>72,68</u>
	1889,68
Iva 22%	<u>415,73</u>
totale	2305,41

- Con riferimento al procedimento nr. 2883/2017

competenze D.I. e merito	1400,00
spese generali 15%	<u>210,00</u>
	1610,00
c.p. 4%	<u>64,40</u>
	1674,40
Iva 22%	<u>368,37</u>
totale	2042,77

Con riferimento alla controversia nr. 2882/2017

competenze D.I. e merito	1200,00
spese generali 15%	<u>180,00</u>
	1380,00
c.p. 4%	<u>55,20</u>

	1435,20
Iva 22%	315,74
totale	1750,94

DATO ATTO che la somma complessiva dovuta all'Avv. Carlo Caniglia in relazione ai giudizi iscritti nel registro generale Tribunale di Brindisi ai nr. 2882/2017 (sentenza 584/2020), 2882/2017 (sentenza 584/2020) e nr. 2883/2017 (sentenza 1893/2020) è pari €. 6.099,12;

VISTA la L. 241/1990 e s.m.i., recante “*Nuove norme sul procedimento amministrativo*”;

VISTO il D.Lgs. 267/2000 e s.m.i., recante “*Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali*”;

VISTO il D.Lgs. 118/2011 e s.m.i., recante “*Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42*”;

VISTO il vigente Statuto Comunale;

VISTO il vigente Regolamento Comunale di Contabilità;

ACQUISITI gli allegati pareri di regolarità tecnica e contabile espressi dai responsabili dei servizi interessati ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.;

ACQUISITO il parere obbligatorio dell'Organo di Revisione economico-finanziaria, in atti prot. n. 31064 del 28.12.2020, espresso con verbale n. 173 del 24.12.2020 come previsto dall'art. 239, c. 1, lett. b), punto 6), del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.;

Visto l'emendamento approvato in seduta di Consiglio Comunale **con voti favorevoli 9, astenuti 1 (Martina), contrari 5 (Cursi, Mariano, Nobile, Solazzo, Polito) ed acquisito agli atti di questo ente con prot.n.31348 del 30.12.2020,**

Uditi gli interventi

Con voti favorevoli 9, astenuti 1 (Martina), contrari 5 (Cursi, Mariano, Nobile, Solazzo, Polito)

DELIBERA

1. DI RICHIAMARE integralmente le premesse che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento nonché motivazione dello stesso, ai sensi dell'art. 3 della L. 241/1990 e s.m.i. .

2. DI PROCEDERE ai sensi dell'art. 194, c. 1, lett. a), del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i. e, fatta salva la verifica delle eventuali responsabilità, nonché le azioni di rivalsa a seguito delle pronunce dei Giudici di appello, della definizione del procedimento di revisione fondi, della sottoscrizione del contratto integrativo decentrato 2015 o della sua declaratoria di nullità, dell'eventuale azione di indebito e/o di ogni altra azione che l'Ente riterrà di perseguire per il rispetto della legittimità ritenuta violata dalle sentenze in relazione alle quali si procede, per il recupero nei modi e forme di Legge delle somme non dovute ai dipendenti, al riconoscimento del debito fuori bilancio in favore dell'Avv. Carlo Caniglia del Foro di Brindisi con studio in Brindisi al V.le San Giovanni Bosco, partita Iva 00151380748 c.f. CNGCRL43T10B1800, per l'importo complessivo di €.6.099,12 riveniente quanto ad €.1750,94 dalla sentenza nr. 584/2020 emessa dal Tribunale di Brindisi in data 22.5.2020 nel procedimento iscritto al nr. 2882/2017 del predetto Tribunale, quanto ad €.2042,77 in relazione al procedimento iscritto al nr. 2883/2017 definito in primo grado con sentenza nr.1893/2020 emessa dal Tribunale di Brindisi, ed €.2305,41 nel procedimento iscritto al nr. 3043/2017 R.g. definito con sentenza di primo grado nr. 1608/2020 emessa dal Tribunale di Brindisi. Le predette sentenze sono state impugnate in appello e/o si è in procinto di depositare gravame, ma sono provvisoriamente esecutive ope legis;

3. DI IMPUTARE la somma complessiva dovuta, pari ad €. 6.099,12, quale compenso professionale, al Capitolo 1282, Missione 1, Programma 11, Titolo 1-03-02-99-002, del bilancio 2020

4. DI DEMANDARE a successivo provvedimento del Segretario Generale gli atti gestionali in esecuzione della presente deliberazione, evidenziando che con riferimento a due sentenze il Giudice ha stabilito che *“la regolamentazione delle spese, comprensive della fase monitoria e liquidate tenendo dell'assenza di attività istruttoria e del valore della controversia, segue la soccombenza”*. Il riconoscimento del debito è stato effettuato per il maggior importo riportato del dispositivo, al fine di evitare danni all'Ente, tuttavia, in fase di gestione degli atti in esecuzione della presente deliberazione, si richiede al Segretario Generale di corrispondere le somme dopo aver ottenuto parere sul punto dell'Avvocatura Comunale, involgendo tale aspetto la corretta interpretazione della sentenza in ordine alla parte motiva ed al dispositivo della stessa.

5. DI DISPORRE la trasmissione del presente provvedimento alla Procura della Corte dei Conti, ai sensi dell'art. 23, c. 5, della L. 289/2002 e s.m.i. con allegate le sentenze richiamate e gli atti che il Segretario riterrà di produrre a corredo dell'invio .

6. DI DICHIARARE il presente atto, con separata unanime votazione, stante l'urgenza di provvedere, immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, c. 4, del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i. **con voti favorevoli 9, astenuti 1 (Martina), contrari 5 (Cursi, Mariano, Nobile, Solazzo, Polito).**

Di quanto innanzi si è redatto il presente verbale che viene letto, approvato e sottoscritto:

IL PRESIDENTE
F.to Aldo Garofalo

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Pierluigi CANNAZZA

ATTESTAZIONE AI SENSI DELL'ART. 134 COMMI 3-4 T.U.E.L. N.267/00

[] La presente Deliberazione diverrà esecutiva decorsi 10 giorni dalla pubblicazione

[X] La presente Deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile

San Pietro V.co, li 30/12/2020

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Pierluigi CANNAZZA

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Reg. n. 63

Il sottoscritto Segretario Generale, su conforme attestazione del Messo comunale, certifica che copia della presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio il giorno 19/01/2021 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Dalla Sede Municipale, addì 19/01/2021

L'addetto alla Pubblicazione
f.to Augusto PENNETTA

IL SEGRETARIO GENERALE
f.to Pierluigi CANNAZZA

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.

San Pietro V.co, 19/01/2021

IL SEGRETARIO GENERALE
Pierluigi CANNAZZA

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi del T.U. n. 445/2000, dell'art. 20 del D. Lgs. n.82/2005 e norme collegate. Tale documento è memorizzato digitalmente nella banca dati dell'Ente.